



# Comune di Verderio Superiore Provincia di Lecco

## PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. 12/2005 art.

Progettisti incaricati

Arch. Stefano Casagrande (pianificazione urbanistica)  
con Dott. Davide Agrati, Arch. Cristina Borghini,  
Arch. Laura Milani

Pietro Gargioni  
(ambiente, valutazione strategica)  
con Dott.ssa Laura Crespi

GD Consulting s.r.l.  
(Sistema Informativo Territoriale, verifica dati)  
Dott. Daniele Giannini, responsabile, Dott. Roberto Stecco

Avv. Mauro Guerra,  
Studio legale associato Guerra Butti De Bernardi  
(normativa, consulenza legale)

Polinomia s.r.l.  
(mobilità, studio di traffico)  
Ing. Andrea Debernardi, responsabile, Arch. Chiara Gruppo

Comune di Verderio Superiore  
Ing. Paolo Bellotto  
Sindaco

Segretario Comunale

Geom. Antonio Stucchi  
Responsabile Ufficio Tecnico  
Responsabile del procedimento

### Piano delle Regole art. 10 L.R. 12/2005

**Allegato PR6 Prescrizioni di allineamento Via Cantù e Alpini Morbegno**

**Allegato A: manuale per gli interventi sugli edifici storici e le loro  
pertinenze;**

**Allegato B: manuale per la sostenibilità degli edifici;**

**Allegato C: manuale per tutela dell'ambiente e del paesaggio.**

**Modificato secondo le osservazioni pervenute, osservazioni  
ufficio tecnico e correzione di refusi a seguito di emendamento  
(modifiche rappresentate nei rispettivi colori)**

Revisione  
Giugno 2012

Adozione/Approvazione

Del. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# ALLEGATO PR6: PRESCRIZIONI DI ALLINEAMENTO VIA CANTU' VIA BATTAGLIONE ALPINI MORBEGNO SCALA 1:1000



## **PR6**

### **PRESCRIZIONI DI ALLINEAMENTO VIA CANTU' VIA B. ALPINI MORBEGNO**

Per il tracciato stradale oggetto del presente allegato, in accoglimento parziale delle osservazioni n. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 e delle specifiche richieste in esse contenute, al fine di rendere possibile la realizzazione della viabilità prevista, nella migliore configurazione planimetrica e di allineamento possibile, considerati gli impegni sottoscritti da alcuni dei frontisti circa l'arretramento delle recinzioni realizzate, meglio descritti nell'allegato grafico, si prescrivono questi criteri di allineamento:

- a) la strada prevista avrà sezione minima per tutto lo sviluppo 7.50 m;
- b) gli allineamenti previsti sono quelli indicati nell'allegato grafico, fatte salve eventuali modifiche concordate nelle modalità di cui alla successiva lettera g;
- c) l'Amministrazione Comunale definirà in sede di progettazione preliminare, previa consultazione delle proprietà confinanti le caratteristiche del tracciato quali larghezza della carreggiata, del marciapiede, posizione dei parcheggi, ed eventuale pista ciclabile, ed in particolare se sarà prevista la circolazione a doppio senso o a senso unico;
- d) nei tratti in cui le recinzioni già realizzate risultano arretrate rispetto agli allineamenti proposti, lo spazio esterno ad esse sarà destinato a parcheggio pubblico, circolazione ciclopeditone o verde pubblico, secondo le indicazioni del progetto preliminare;
- e) per le proprietà confinanti lungo via Alpini Morbegno, corrispondenti alle particelle 1967, 1968, 1999 il mantenimento delle recinzioni esistenti e lo svincolo dall'obbligo di arretramento sono subordinati alla cessione dell'area stradale e delle infrastrutture a rete già realizzate, nonché all'acquisizione e cessione gratuita sul lato opposto della carreggiata delle aree necessarie all'allargamento della strada già realizzata fino a m 7,50, come indicato nell'allegato grafico, e alla verifica che il valore economico delle opere e aree consegnate sia uguale o superiore ai benefici conseguiti;
- f) per le proprietà poste al raccordo tra via Alpini Morbegno e via Cantù, corrispondenti al mappale 1998 e relativi subalterni e 2005, posseduto in comproprietà, lo svincolo dall'obbligo di arretramento delle recinzioni è ammesso verso via Alpini Morbegno, come indicato dall'allegato grafico, alle stesse condizioni di cui al punto e), e alla condizione aggiuntiva di rispettare l'arretramento indicato dall'allegato grafico per via Cantù, eventuali opere già realizzate da demolirsi, non contemplate dagli impegni di arretramento assunti, potranno essere valutate come costo sostenuto nella verifica dei benefici conseguiti di cui al punto e).
- g) l'obbligo di arretramento lungo via Cantù di cui al punto precedente potrà essere oggetto di revisione in caso di accordo tra le proprietà di cui al punto f precedente e le proprietà incluse nell'Ambito di Trasformazione A8I per la realizzazione della sezione stradale prescritta al punto a) all'interno delle aree incluse nell'ambito di trasformazione stessa, come indicato dalla relativa scheda normativa nel Documento di Piano, e la messa a disposizione anticipata delle aree necessarie entro i termini di cui al successivo punto h.
- h) per la proprietà lungo via Cantù corrispondente al mappale 1248, è prescritto l'arretramento della recinzione fino all'allineamento indicato nell'allegato grafico, e lo svincolo dall'obbligo di arretramento per le aree esterne all'allineamento, sempre in subordine alla cessione delle opere stradali e delle reti tecnologiche realizzate, e alla verifica che il valore economico delle opere e aree consegnate sia uguale o superiore ai benefici conseguiti;

- i) tutti le condizioni prescritte dalla presente scheda dovranno essere attuate entro un anno dall'entrata in vigore del PGT, mediante sottoscrizione dei necessari accordi e rogiti tra le proprietà private interessate, e successi impegni unilaterali verso l'Amministrazione Comunale. In caso di mancata sottoscrizione di tali impegni, l'Amministrazione Comunale si riserva di rivedere l'allineamento della viabilità oggetto dell'allegato in sede di progetto preliminare, nei limiti della fascia con sezione 12,00 m già indicata nella tavola PR3, e di richiedere ai proprietari l'arretramento delle recinzioni ove necessario, a titolo gratuito ove già oggetto di impegni assunti verso l'Amministrazione.
- j) Le aree evidenziate con retino rosso nell'allegato grafico, oggetto di impegni di arretramento, che risulteranno svincolate da tali impegni mediante l'attuazione delle condizioni prescritte nei termini di cui alla precedente lettera i, assumeranno la definizione di Ambito a verde privato BV di cui all'art. 17 del Piano delle Regole. In caso contrario mantengono la destinazione viabilità indicata nella tavola PR3.

## **Allegato A Manuale per gli interventi sugli edifici storici e le loro pertinenze**

### **1 Criteri generali**

1.1 Le istruzioni tecniche contenute nel presente manuale si applicano agli edifici e alle pertinenze incluse dal Piano delle Regole nella zona A definita dalla tavola PR3 Azzonamento, e in tutti gli altri casi richiamati dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio. Il manuale costituisce allegato al regolamento edilizio ed è modificabile con le procedure previste dall'art. 29 della L.R. 12/2005;

1.2 È sempre obbligatoria la tutela e il recupero degli elementi architettonici, tipologici, delle pertinenze e delle alberature di pregio ivi presenti.

1.3 Per la tutela di tali elementi i fabbricati classificati VM, VR, VP, FP, VA e le loro pertinenze potranno essere ~~sono~~ soggetti alla redazione delle schede rilievo dettagliate, da utilizzarsi come indirizzo per la valutazione degli interventi proposti da parte della Commissione per il Paesaggio Comunale, predisposte sulla base della documentazione fotografica e storica reperita in sede di redazione del PGT, come indicata dal punto 7 dell'allegato C. tale redazione sarà effettuata, secondo i modelli predisposti e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale, preliminarmente alla redazione del Piano di Recupero o del progetto edilizio nei casi in cui il Piano di Recupero non sia prescritto. Le schede dovranno essere corredate da documentazione fotografica e storica adeguata, quest'ultima reperibile presso l'ufficio tecnico (cfr. Manuale C, punto 7).

1.4 Le indicazioni "esistente" e "preesistente" si intendono riferite a una data precedente l'adozione della variante ex L.R. 23/1997 approvata nel con D.C.C. del .../2002 e non contrastanti con le caratteristiche generali della pertinenza storica individuata dalle Tavole PR3 e PR4 del Piano delle Regole.

1.5 Le indicazioni "originale", "originario" "storico" si riferiscono agli edifici, agli elementi architettonici, ai materiali precedenti il 1955, documentate direttamente dagli atti di fabbricazione o catastali, o mediante cartografia, descrizioni e materiale fotografico recente e d'epoca.

1.6 Il manuale è prescrittivo, ove non diversamente indicato. Eventuali deroghe per le parti prescrittive possono essere richieste con parere preventivo degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica ai sensi della Parte III D.lgs. 42/2005 e della disciplina regionale in materia.

1.7 Il rispetto delle prescrizioni del manuale può motivare la deroga alle prescrizioni del regolamento edilizio e del regolamento locale di igiene ammesse dalla legge, fatti salvi i diritti di terzi e il parere dell'autorità competente per le autorizzazioni sanitarie, e il fatto che gli interventi realizzati debbano essere migliorativi dalla situazione in atto.

1.8 Il progetto di intervento deve prevedere uno studio esteso ad una parte sufficientemente ampia, tale da dimostrare i legami d'insieme, il corretto inserimento dell'intervento rispetto ai caratteri storico architettonici dell'ambiente e le modalità costruttive degli edifici compresi nell'intorno, con particolare attenzione per le parti comuni.

1.9 Le scelte di mantenimento, sostituzione con elementi analoghi o modifica degli elementi architettonici e strutturali originari, per quanto ammissibili secondo i tipi di intervento indicati dal Titolo III delle norme del Piano delle Regole e secondo il presente manuale, devono essere giustificate attraverso la documentazione fotografica dello stato e delle caratteristiche precedenti l'intervento.

### **2. tinteggiature**

2.1 E' ammessa solo la finitura a intonaco tinteggiato delle pareti esterne, salvo le modanature e gli elementi in laterizio e pietra volutamente lasciati a vista nella configurazione originaria. Il colore delle tinteggiature sarà conforme al piano del colore del Comune, o in assenza di tale strumento, sarà sottoposto alla valutazione della Commissione per il Paesaggio sulla base di un campione.

### **3. Facciate e aperture**

3.1 Per garantire illuminazione e riscontro d'aria, le facciate dei volumi rustici rivolte verso l'esterno della corte, se completamente cieche, possono essere modificate con l'inserimento di una finestra per ogni piano e per ogni luce strutturale, avente altezza tra 1.5 e 2 volte la luce, riquadratura e serramenti conformi ai punti a, b, e c seguenti; nessuna nuova apertura è ammessa sulle facciate di testa attualmente cieche di edifici con copertura a due falde;

3.2 Tutte le nuove finestre negli edifici VR, VP, FP devono comunque avere altezza tra 1.5 e 2 volte la luce, o ~~in alternativa di preferenza~~ rispettare gli allineamenti e le dimensioni delle aperture originarie sulla stessa facciata. Per gli ingressi delle autorimesse, ove ammissibili, la larghezza massima è tre metri con arco ribassato o architrave a vista lignea o in mattoni e portale, preferibilmente ad ante o a libro, rivestito in legno a doghe orizzontali delle tonalità previste per i serramenti in questo manuale.

3.3 Le superfici attualmente tamponate con grigliati in laterizio non possono essere modificate, ed è obbligatoria la loro ricostruzione nelle parti crollate. La chiusura del volume interno può essere ottenuta esclusivamente affiancando sul lato interno serramenti o pareti chiuse;

3.4 I vani delle finestre e delle porte esterne esistenti, se allineate con altre presenti sulla stessa facciata, non possono essere modificate nelle dimensioni, chiuse o spostate. Il regolamento edilizio prevede le opportune deroghe secondo il precedente punto 1.7 alle prescrizioni sui rapporti aeroilluminanti per permettere l'applicabilità dei criteri 3.1, 3.2, 3.3. Cornici e serramenti:

- a) Soglie, riquadrature di finestre e gradini devono essere realizzati negli stessi materiali di quelli ~~preesistenti originari~~ in ogni edificio;
- b) I serramenti devono essere analoghi per geometria, materiali e finiture a quelli ~~esistenti originari~~. Di preferenza saranno realizzati in legno verniciato, sono ammessi anche quelli in metallo, purché identici nel disegno e verniciati con tinte di opacità e colore analoghi a quelli ~~preesistenti originari~~;
- c) Sono ammessi esclusivamente oscuramenti a persiana, scuri e scuretti interni.

### **4. Modifica delle altezze interne e dei collegamenti verticali.**

**4.1** La modifica delle altezze delle solette interne è ammessa se non comporta modifiche alle aperture negli edifici in cui la modifica di queste ultime non è ammissibile o è condizionata all'allineamento alle aperture esistenti.

**4.2** l'aggiunta di nuovi collegamenti verticali meccanici o a gradini è ammessa per gli edifici VP ed FP esclusivamente come aggiuntivi rispetto a quelli esistenti che devono essere mantenuti. Ad eccezione delle scale rettilinee addossate alle facciate, i collegamenti devono essere interni alla sagoma dell'edificio preesistente.



## **5. Ballatoi, logge, balconi e loro parapetti**

5.1 Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di balconi in aggetto, ove non si tratti di mera ricostruzione di ballatoi e logge originarie. In ogni caso sono da sostenere con mensole in pietra o in legno. I ballatoi esistenti con funzione distributiva e quelli che presentano i caratteri originari dell'edilizia storica (mensole e piani in pietra o legno) non possono essere demoliti.

5.2 I parapetti di scale, ballatoi e logge possono essere esclusivamente a bacchette verticali, in ferro verniciato, sono ammessi parapetti in muratura o in legno solo se già presenti nel fabbricato originario.

## **6. Strutture orizzontali e di copertura in legno**

6.1 La conservazione e il recupero delle strutture orizzontali e di copertura in legno è obbligatorio nel caso, anche con idonei interventi di consolidamento, le condizioni di carico lo permettano ai sensi della normativa vigente.

6.2 In caso di sovraccarico o di deterioramento è ammessa la sostituzione con elementi lignei di nuova produzione e sezione adeguata ai carichi calcolati e alla normativa vigente. Per i solai lignei è ammesso il rinforzo con chiodatura delle travi e getto collaborante all'estradosso, [anche con variazione conseguente della quota di estradosso stessa, per lo spessore indispensabile al consolidamento e al passaggio degli impianti.](#)

[6.3 per le categorie di intervento e i tipi di edificio per i quali è ammesso l'intervento di cui al punto 4.1, la conservazione dei solai lignei oggetto di variazione di altezza si intende come ricostruzione del solaio ligneo alla nuova quota di imposta, con elementi nuovi come indicato al precedente punto 6.2, o con il reimpiego di materiale ligneo recuperato dal solaio preesistente, ove possibile.](#)

## **7 Coperture**

7.1 in copertura sono ammessi solo i tipi di rivestimento originari di ogni edificio. Per gli edifici con tetto a falda, ricoperti con materiali non tradizionali, in cui non siano riconoscibili le caratteristiche originarie, sono ammesse coperture in laterizio o lastre di ardesia;

7.2 i comignoli in laterizio o pietra esistenti devono essere mantenuti, eventuali nuove canne fumarie devono terminare in un comignolo rivestito con materiali analoghi;

7.3 L'altezza di colmo, di gronda e la pendenza delle falde di copertura degli edifici è immodificabile. Esse costituiscono indicazione di altezza massima prescritta dal Piano Regolatore ai sensi dell'art. 64 c. 1 L.R. 12/2005. sono ammessi esclusivamente lucernari complanari alla falda, limitatamente ai minimi prescritti per l'illuminazione e la ventilazione di eventuali sottotetti abitabili, fatti salvi abbaini e monachine preesistenti. Sono da preferirsi per i lucernari le falde non visibili dalla viabilità pubblica o dall'esterno delle corti rurali. Non sono ammesse terrazze a tasca di qualsiasi tipo;

7.4 In deroga a tale limite, per i gruppi di edifici indicati in tabella III.1 e sempre limitatamente ai casi previsti dalla L.R. 12/2005 art. 63 sono ammissibili gli interventi finalizzati ad ottenere l'allineamento con le falde delle coperture confinanti, purché le variazioni delle altezze di gronda e di colmo siano contenute entro i 50 cm di scostamento dalle misure esistenti.

7.5 La realizzazione di terrazze a tasca è ammessa esclusivamente per gli edifici recenti privi di valore architettonico e paesaggistico e quelli già alterati con riferimento alla

tabella III.1. Le terrazze devono essere realizzate senza modificare la linea di gronda, di preferenza sulle falde di copertura prospicienti i cortili interni.

7.6 la modifica della pendenza delle falde di copertura, anche per la realizzazione di abbaini, la variazione dell'altezza di gronda e di colmo oltre i limiti indicati dal precedente punto 7.4 è ammessa esclusivamente per gli edifici recenti privi di valore architettonico e paesaggistico e quelli già alterati con riferimento alla tabella III.1. Le altezze massime di gronda e di colmo non possono comunque superare la maggiore tra quelle degli edifici adiacenti, o in assenza di edifici confinanti, di quelli prospicienti la stessa corte o pertinenza. Sono ammesse le coperture a falde, a padiglione, le coperture a singola falda solo per gli edifici con altezza massima max 1 piano. Non sono ammesse falde inverse.

## **8 Ampliamento di volume entro la sagoma, con utilizzo dei volumi aperti già adibiti a fienili, logge porticati.**

8.1 Gli ampliamenti ammissibili nelle zone A ai sensi del titolo III delle Norme del Piano delle Regole devono comunque essere compresi nella sagoma degli edifici storici rurali, considerati al netto dei volumi e delle tettoie di recente costruzione.

8.2 Il tamponamento con elementi costruttivi opachi di tettoie, porticati e fienili aperti deve essere posto in arretramento rispetto al filo esterno dei pilastri che reggono la copertura sul lato aperto, a una distanza minima di 1,50 m.

8.3 Non sono mai ammessi il tamponamento con elementi costruttivi opachi di logge, porticati e ballatoi esistenti sulle facciate degli edifici residenziali storici, né la chiusura con tamponamenti dei vani scala aperti su tali spazi.

8.4 L'arretramento di cui al punto 8.2 dovrà essere rispettato anche per la realizzazione di autorimesse a piano terra di edifici esistenti; non sono comunque ammesse autorimesse entro i volumi già residenziali, o che comportino la modifica delle aperture nei volumi degli edifici classificati VM, VR, VP.

8.5 Eventuali partizioni murarie trasversali all'interno della fascia di arretramento possono essere realizzate solo in corrispondenza di quelle esistenti o dei pilastri in facciata.

8.6 I tamponamenti da inserirsi negli edifici storici già devono essere eseguiti con geometrie e rivestimenti esterni distinguibili dai materiali dell'architettura storica, utilizzando di preferenza serramenti o vetrate a tutta altezza e pannelli o rivestimenti in legno.

8.7 Relativamente agli interventi che comportino l'installazione di infissi completamente vetrati all'interno delle aperture di facciata degli edifici storici è opportuno che le opere rispettino questi criteri relativi ai ballatoi e ai porticati degli edifici residenziali, allo scopo di evitare il tamponamento completo delle aperture oggetto di tutela:

- rispettare il principio dell'arretramento rispetto al filo della facciata già stabilito al punto 2 dell'art. 16.1 per i fienili, di norma tenendo come misura obbligatoria minima 1.50 cm. Solo nel caso che elementi costruttivi già esistenti all'adozione della variante ex L.R. 23/1997, quali rampe di scale, ingombrassero il vano da chiudere ad una profondità inferiore, potrà essere ammesso un arretramento minore, mai comunque inferiore allo spessore delle pareti e dei pilastri che scandiscono la facciata;
- compiere interventi di chiusura porticati e ballatoi che abbiano caratteristiche di completa reversibilità, utilizzando solo componenti e sistemi assemblati a secco, in parte mobili e apribili, fissati alle strutture portanti mediante fissaggi discontinui quali



bulloni, chiodature, zanche di sostegno, e completati con guarnizioni isolanti a incastro;

- utilizzare profili metallici o lignei di spessore il più possibile ridotto, e verniciati con tonalità coerenti con quelle originali dei serramenti, se ancora esistenti, o in assenza di questo, con tonalità scure a finitura opaca.

## **9 Ampliamento per esigenze di deposito e di servizio delle attività commerciali**

9.1 Gli ampliamenti delle unità immobiliari a destinazione commerciale possono essere realizzati esclusivamente per le destinazioni d'uso indicate dal titolo III art. 13 comma 13.7 delle norme del Piano delle Regole: gli ampliamenti devono necessariamente utilizzare come materiale di rivestimento delle pareti esterne e copertura quelli indicati nell'allegato C punto 9 per gli annessi agricoli non professionali.

9.2 Il cambio di destinazione d'uso degli ampliamenti realizzati in attuazione del presente punto e dell'art. 13 c. 13.7 non è mai ammesso, ed è anche escluso l'utilizzo come superficie di vendita o destinata al consumo sul posto dell'attività commerciale di cui costituisce ampliamento. In caso di cambio di destinazione d'uso ai sensi del titolo II delle norme del Piano delle Regole dei locali dell'attività commerciale suddetta ad altre destinazioni, l'ammissibilità della procedura di variazione della destinazione d'uso è subordinata alla demolizione dell'ampliamento e al ripristino della facciata dell'edificio secondo i criteri di cui al precedente punto 2 e 3.

## **10. Realizzazione di parcheggi a Piano Terra**

10.1 Nei casi in cui la realizzazione di autorimesse a piano terra degli edifici nelle zone A1, A2 A3 sia ammessa, la loro sistemazione deve rispettare i seguenti criteri:

- nel caso il volume in cui si inseriscano sia nello stato originale un porticato o un volume aperto, devono essere rispettati i criteri di arretramento delle chiusure di cui al precedente punto 8;
- in ogni caso per la realizzazione dei portali, degli archi e delle architravi devono essere rispettati i criteri di cui al precedente punto 3.2.

**Allegato B manuale per la sostenibilità edilizia (bozza soggetta a revisione nel corso della redazione del Regolamento Edilizio)**

**Integrazione alle schede del manuale energetico ambientale allegato al regolamento edilizio**

La presente integrazione alle schede indica, rispetto al modello allegato al Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Lecco, le integrazioni e le modalità di applicazione conseguenti l'evoluzione della normativa nazionale e regionale, o conseguenti alle regole di dettaglio stabilite nel Piano delle Regole ai titoli IV per zone residenziali consolidate e al titolo V per le zone per attività produttive.

La tabella B.1 indica il campo di applicazione delle schede rispetto ai tipi di intervento previsti sugli edifici e agli incentivi previsti per la riqualificazione degli edifici esistenti.

**Tab. B.1 Criteri di applicazione delle schede contenute nel manuale per sostenibilità edilizia**

<b>Codice scheda e titolo</b>	<b>Interventi entro l'indice Uf di PRG</b>	<b>Interventi oggetto di incentivo oltre l'indice Uf di PRG</b>
A1.1 Valutazione ponderata degli aspetti fisici del sito	Obbligatoria Per tutti gli interventi edilizi	Obbligatoria Per tutti gli interventi edilizi
A1.2 Valutazione ponderata degli aspetti ambientali del sito	Obbligatoria Per tutti gli interventi edilizi	Obbligatoria Per tutti gli interventi edilizi
A1.3 Valutazione delle fonti di energia rinnovabili disponibili	Obbligatoria Per tutti gli interventi edilizi	Obbligatoria Per tutti gli interventi edilizi
A1.4 Valutazione del livello di inquinamento acustico esterno	Obbligatoria Per tutti gli interventi edilizi	Obbligatoria Per tutti gli interventi edilizi
A1.5 Valutazione del livello dei campi EM a bassa e alta frequenza	Obbligatoria per tutti gli interventi edilizi entro le fasce definite dalla carta dei vincoli allegata al Piano delle Regole e entro 10 m dalle cabine di trasformazione a media tensione indicate dal PUGSS	Obbligatoria per tutti gli interventi edilizi entro le fasce definite dalla carta dei vincoli allegata al Piano delle Regole e entro 10 m dalle cabine di trasformazione a media tensione indicate dal PUGSS
A2.1 Sistemazione dei terreni con principi di ingegneria naturalistica.	Obbligatoria per le nuove costruzioni, facoltativa per gli altri edifici.	Obbligatoria negli interventi di riqualificazione incentivata (cfr. tab. 1 precedente), per le aree oggetto di costruzione fuori terra o interrata, sistemazione esterna, o da ripristinare dopo le operazioni di cantiere.
A2.2 Paesaggio, comfort visivo-percettivo.	Obbligatoria per le nuove costruzioni, facoltativa per gli altri edifici.	Obbligatoria negli interventi di riqualificazione incentivata (cfr. tab. 1 precedente),
A2.3 Inquinamento Luminoso	Obbligatoria per le nuove costruzioni, facoltativa per gli altri edifici.	Obbligatoria negli interventi di riqualificazione incentivata (cfr. tab. 1 precedente), per l'illuminazione delle pertinenze, delle facciate e degli spazi per la sosta privata
A2.4 Valorizzazione delle aree verdi di pertinenza	Obbligatoria per le nuove costruzioni, facoltativa per gli altri edifici.	Obbligatoria negli interventi di riqualificazione incentivata (cfr. tab. 1 precedente), nelle aree di pertinenza oggetto di sistemazione o di ripristino dopo le operazioni di cantiere.

<b>Codice scheda e titolo</b>	<b>Interventi entro l'indice Uf di PRG</b>	<b>Interventi oggetto di incentivo oltre l'indice Uf di PRG</b>
A2.5 Aree scoperte e permeabilità dei suoli	Obbligatoria, min 50% S non coperta, derogabile in caso di recupero e dispersione delle acque piovane dalle coperture e dalle aree impermeabili (art. ... PTCP di Lecco)	Obbligatoria, min 50% S non coperta, derogabile in caso di recupero e dispersione delle acque piovane dalle coperture e dalle aree impermeabili (art. ... PTCP di Lecco)
A3 Qualità dell'ambiente interno	Requisiti obbligatori o facoltativi per tutti gli interventi nuova costruzione e/o ristrutturazione globale secondo le indicazioni del manuale per la sostenibilità degli edifici. (incentivi di applicazione)	
A4 Materiali e tecnologie	Requisiti incentivabili come indicato nel manuale per la sostenibilità degli edifici	
A5.1 Impianti solari termici per la produzione di acqua calda e <b>contribuzione alla produzione energetica totale.</b>	<b>Si applicano gli obblighi previsti dall'Art. 11 e dall'All.3 del D.lgs. 28/2011</b>	<b>Si applicano gli obblighi previsti dall'Art. 11 e dall'All.3 del D.lgs. 28/2011. Gli interventi incentivati sono considerati ristrutturazioni rilevanti ai sensi del c. 1 dell' art. 11 cit.</b>
A5.2 Sistemi di cogenerazione	Requisiti incentivabili come indicato nel manuale per la sostenibilità degli edifici	
A5.3 Sfruttamento dell'energia geotermica	Facoltativo per l'assenza di fonti energetiche idonee sul territorio comunale (falda acquifera superficiale o corsi d'acqua a regime costante).	
A5.4 Inerzia termica	Facoltativa	
A5.5 Controllo del soleggiamento estivo	Obbligatoria per le nuove costruzioni, facoltativa per gli altri interventi.	Obbligatorio negli interventi di riqualificazione incentivata, per tutte le modifiche della aperture e le sostituzioni di serramenti
A5.6 Tetti verdi (edifici produttivi e terziario)	Facoltativa	Incentivata, 2 mq in copertura, compreso il recupero dell'acqua piovana equivalgono a 1 mq delle misure compensative previste per la densificazione dei lotti.
A5.7 Protezione dai venti invernali.	Obbligatoria per gli edifici di nuova costruzione salvo vincoli morfologici.	
A5.8 Orientamento dell'edificio	Obbligatoria per gli edifici di nuova costruzione salvo vincoli morfologici.	Per gli interventi di riqualificazione incentivata è da intendersi come criterio di dimensionamento delle aperture secondo il loro orientamento, senza variazione dell'orientamento del fabbricato.
A5.9 Ventilazione naturale estiva	Facoltativa	Facoltativa

<b>Codice scheda e titolo</b>	<b>Interventi entro l'indice Uf di PRG</b>	<b>Interventi oggetto di incentivo oltre l'indice Uf di PRG</b>
A5.10 Impianti fotovoltaici	Per gli edifici di nuova costruzione obbligatoria la predisposizione, facoltativa per gli altri interventi.	Per gli interventi di riqualificazione incentivata è obbligatoria la predisposizione; l'installazione può contribuire al raggiungimento dei parametri di risparmio energetico incentivati.
A5.11 Isolamento termico	Sostituita dai parametri tab. A2 D.G.R. 8/8745/2008	Sostituita dai parametri tab. A2 D.G.R. 8/8745/2008
A5.12 Sistemi di produzione del calore ad alto rendimento	Sostituita dai parametri punto A3 D.G.R. 8/8745/2008 Obbligatoria per tutti i generatori nuovi o sostituiti.	Sostituita dai parametri punto A3 D.G.R. 8/8745/2008 Obbligatoria per tutti i generatori nuovi o sostituiti.
A5.13 Regolazione locale della temperatura	Obbligatoria per gli edifici nuovi e per tutte le manutenzioni con sostituzione dei terminali scaldanti o della rete.	Obbligatoria per gli interventi incentivati.
A5.14 Sistemi solari passivi	Facoltativi;	Facoltativi; ammissibili entro il 30% di incentivo volumetrico, non soggetti al pagamento di oneri e contributi.
A5.15 Certificazione energetica	Obbligatoria nei casi previsti dal punto 9 D.G.R. 8/8745/2008.	Obbligatoria nei casi previsti dal punto 9 D.G.R. 8/8745/2008.
A5.16 Centralizzazione degli impianti.	Obbligatoria per gli edifici con più di 4 unità abitative nuovi o soggetti a riqualificazione impiantistica globale	Obbligatoria per gli edifici con più di 4 unità abitative oggetto di interventi incentivati.
A6.1 Impianto idrosanitario	Obbligatoria per tutti gli edifici di nuova costruzione e/o ristrutturazione	Obbligatoria per tutti gli edifici di nuova costruzione e/o ristrutturazione
A6.2 Riduzione del consumo di acqua potabile	Obbligatoria anche nel caso di rifacimento del solo impianto	Obbligatoria
A6.3 Recupero delle acque meteoriche dalle coperture	Obbligatoria per tutti gli edifici di nuova costruzione e/o ristrutturazione	Obbligatoria per gli interventi incentivati.
A6.4 Sistemi di fitodepurazione	facoltativa	facoltativa
A7 Qualità della gestione	Obbligatoria per le nuove costruzioni, facoltativa per gli altri interventi.	Obbligatoria per gli interventi incentivati.

La tabella B.2 indica gli elementi conoscitivi disponibili negli elaborati del P.G.T. o presso l'Ufficio Tecnico comunale, utili per gli approfondimenti richiesti ai progetti edilizi dalle schede del manuale.

**Tabella B.2**

<b>Scheda</b>	<b>Informazioni aggiuntive disponibili negli elaborati di PGT</b>
	-
A1.1 Valutazione ponderata degli aspetti fisici del sito	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Idrogeologia: studio geologico tecnico allegato al Piano, studio e normativa inerente il reticolo idrico minore (Manuale per la tutela del paesaggio e dell'ambiente).</li> <li>- Previsioni urbanistiche: elaborati progettuali del Documento di Piano, del Piano delle Regole e dei Servizi.</li> <li>- Forma urbana, densità edilizia, orientamento, altezze: Atlante Urbano, tav. da QC2 a QC5</li> <li>- Paesaggio: Carta condivisa del paesaggio: tav. QC6A, QC6B, QC7A QC7B.</li> <li>- Aree protette: Rapporto ambientale par. 2.3.3 e seguenti.</li> <li>- Viabilità e mobilità sostenibile: studio di traffico allegato al Piano.</li> </ul>
A1.2 Valutazione ponderata degli aspetti ambientali del sito	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambiente naturale, aria, clima, qualità delle acque: Rapporto ambientale, cap. 2</li> <li>- Suolo e sottosuolo: studio geologico tecnico allegato al Piano, studio e normativa inerente il reticolo idrico minore (Manuale per la tutela del paesaggio e dell'ambiente).</li> <li>- Paesaggio Carta condivisa del paesaggio: tav. QC6A, QC6B, QC7A QC7B, repertorio degli immobili storici, Piano delle Regole.</li> </ul>
A1.3 Valutazione delle fonti di energia rinnovabili disponibili	Rapporto ambientale cap. 2.10
A1.4 Valutazione del livello di inquinamento acustico esterno	Piano di Zonizzazione Acustica Comunale
A1.5 Valutazione del livello dei campi EM a bassa e alta frequenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tracciati aerei: Carta dei vincoli allegata al Piano delle Regole;</li> <li>- Cabine di trasformazione: PUGGS</li> </ul>
A2.1 Sistemazione dei terreni con principi di ingegneria naturalista.	- Manuale per la tutela del paesaggio e dell'ambiente allegato al Piano di Governo del Territorio.
A2.2 Paesaggio, comfort visivo-percettivo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuale per gli interventi sugli edifici storici allegato al Regolamento Edilizio.</li> <li>- Paesaggio: Carta condivisa del paesaggio: tav. QC6A, QC6B, QC7A QC7B.</li> <li>- Piano del colore da allegarsi al Regolamento Edilizio</li> </ul>
A2.3 Inquinamento Luminoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- P.R.I.C. allegato al Piano dei Servizi</li> <li>- Rapporto ambientale par. 2.9.2</li> </ul>
A2.4 Valorizzazione delle aree verdi di pertinenza	- Manuale per la tutela del paesaggio e dell'ambiente allegato al Piano di Governo del Territorio.



## Allegato C: Manuale per la tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente e del paesaggio

### Indice:

1. Applicazione del manuale.
2. **Fattibilità geologica-Rinvio alle Norme Geologiche di Piano (allegato D)**
3. **Rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua-vincolo cimiteriale**
4. **Rispetto Sorgenti e Pozzi- Fasce di rispetto stradale e ferroviario**
5. Norme di tutela della salute pubblica
6. Inquinamento luminoso
7. Vincolo paesaggistico ambientale
8. Progettazione dei giardini e dei parchi storici
9. Annessi agricoli
10. Aree rurali e naturalistiche

## **1. Applicazione del manuale**

1.1 Il presente manuale, e il successivo allegato D Norme Geologiche di Piano contengono norme tecniche e procedurali da applicarsi nella gestione del territorio, finalizzate alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, nonché alla tutela della salute umana da attività insalubri, da rischi di incidente o calamità naturale.

1.2 Le norme contenute negli allegati C e D al manuale, dove non diversamente specificato, si applicano all'intero territorio comunale, secondo quanto indicato nella tav. DP5 e PR5 Vincoli.

1.3 Il manuale distingue le norme aggiuntive valide per le aree interne al Parco Adda Nord e le aree ad esse assimilate dal PGT: tali sono gli ambiti EP, EN PA PN e PS indicate dalla tavola PR3 Azzonamento del Piano delle Regole.

## **2. Fattibilità geologica** Rinvio alle Norme Geologiche di Piano (allegato D)

2.1 le indicazioni contenute nelle tavole DP5 e PR5 sintetizzano ma non sostituiscono i contenuti delle specifiche tavole da 6 a 9 allegate allo studio geologico di piano e tavola 4 allegata allo studio sul Reticolo Idrico Minore. Entrambi i documenti costituiscono parte integrante del Documento di Piano e devono essere consultati in tutti i casi previsti dall'art. 1.10 delle norme di PGT. In particolare le norme di riferimento per tutti i vincoli individuati dalla cartografia indicata dal presente comma sono contenute nell'Allegato D "Norme Geologiche di Piano" con le specificazione di cui ai commi seguenti.

2.2 la cartografia di sintesi dei vincoli DP5 e PR5 non indica per semplicità grafica le aree classificate come "Zona 1 aree interessate da canali agricoli" nello studio sul Reticolo Idrico Minore. L'inclusione o l'esclusione da tali zone deve essere sempre verificata sulla tavola 4 dello stesso studio, ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al punto 3.1 dell'Allegato D.

~~2.1 Per tutti gli interventi di urbanizzazione, la realizzazione di nuove infrastrutture, e gli interventi edilizi di nuova costruzione o ampliamento con aumento dei carichi sulle fondazioni devono essere eseguite indagini geologiche e geotecniche secondo i criteri esposti nel D.M. 11.3.88 "norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".~~

~~2.2 le scelte di progetto, le verifiche ed i calcoli devono essere basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo d'indagini, rilievi e che unicamente nel caso in cui si tratti di costruzioni di modesto rilievo che ricadono in aree note è possibile caratterizzare i terreni per mezzo di dati esistenti.~~

~~2.3 Il decreto ministeriale 11.3.88 illustra nei dettagli le caratteristiche che devono avere gli elaborati che accompagnano la progettazione delle opere.~~

~~2.4 Rischio geologico tecnico: la tav. 6 "carta dei vincoli e sintesi del rischio geologico" allegata allo studio geologico, indica i **terreni con caratteristiche geotecniche scadenti**, corrispondenti alla categoria di fattibilità 3 indicata sulla carta dei vincoli (Tav. DP5), tra cui ricadono i terreni con presenza locale di vuoti pollini. Con questo termine si indica la presenza nei terreni di vuoti o sacche colmate da materiale residuale a densità molto bassa, dovuti molto probabilmente alla presenza di antiche masse di ghiaccio che si sono disciolte in tempi successivi, dopo essere state ricoperte da materiali terrosi. Prima di ogni intervento d'edificazione si consiglia di eseguire delle indagini geologico-tecniche ai sensi del D.M. 11.3.88, per localizzare l'eventuale presenza di vuoti pollini.~~

~~2.5 Classi di fattibilità: la carta di fattibilità, come riportata nella tavola DP5 è desunta dalla carta di sintesi attribuendo un valore di classe di fattibilità a ciascun poligono definito dalla carta di sintesi (Tav. 6 Studio Geologico). La carta di fattibilità è dunque una carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d'uso del territorio, alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, alle opere di mitigazione del rischio ed alle necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali.~~

~~2.6 **CLASSE 2** (giallo) **FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI**: Aree con inclinazione  $\leq 20^\circ$ , con caratteristiche geotecniche da discrete a mediocri. Sono aree in genere pianeggianti con discrete caratteristiche geologico-tecniche dei terreni che presentano condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per~~

superare le quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico tecnico o idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione e bonifica. Si ritiene pertanto che nel caso di modificazioni della destinazione d'uso o per la costruzione di nuovi insediamenti debbano essere prodotti studi geologico tecnici. Tali studi dovranno evidenziare, sulla base della tipologia d'intervento, i mutui rapporti con la geologia e la geomorfologia con particolare riguardo per i sistemi di controllo e drenaggio delle acque superficiali, oltre che a puntuali indagini geotecniche per il dimensionamento delle strutture di fondazione e sostegno, con eventuali verifiche di stabilità soprattutto per la messa in sicurezza di eventuali fronti di scavo.

2.7 Nel territorio comunale di Verderio Superiore ricadono nella classe di fattibilità 2 le zone situate in depositi fluvioglaciali wurmiani affioranti nella porzione ovest. Il rischio limitato, le indagini saranno finalizzate alla definizione della stratigrafia dei terreni, al calcolo della capacità portante, alla valutazione della stabilità, dei fronti di scavo e alla valutazione della stabilità dell'insieme struttura roccia struttura/terreno e a dare indicazioni sulle modalità per il drenaggio e lo smaltimento delle acque. **Tipo di indagini consigliate:** Prove penetrometriche dinamiche, Prove di permeabilità in sito, Indagine sismica.

#### 2.8 **CLASSE 3 (arancione) — FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI:**

Substrato roccioso da affiorante a subaffiorante, depositi lacustri e fluvioglaciali. Si tratta di terreni predisposti al dissesto idrogeologico e/o morfodinamico e in particolare di terreni dotati di caratteristiche geotecniche scadenti. Questa classe comprende quelle aree che presentano consistenti limitazioni alla modificazione delle destinazioni d'uso dei terreni. In tale contesto, preventivamente alla progettazione urbanistica devono intervenire supplementi di indagine di carattere geologico tecnico, campagne geognostiche, prove in situ e/o di laboratorio, volte in particolare a verificare la stabilità delle scarpate interessate dagli interventi e alla definizione dei sistemi di controllo e drenaggio delle acque superficiali. Tali dati dovranno essere valutati ai fini di precisare le idonee destinazioni d'uso dei terreni, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e di bonifica. Per gli eventuali edifici già esistenti entro queste aree dovranno essere date indicazioni per la mitigazione degli effetti negativi indotti dalla presenza dell'edificato. È auspicabile che l'Amministrazione, in funzione dell'eventuale sfruttamento urbanistico di tali porzioni di territorio comunale, metta in essere idonee forme di monitoraggio continuo della dinamica dei fenomeni in atto o indotti a seguito dell'intervento.

2.9 In questa classe ricade la maggior parte del territorio comunale. L'uso di queste aree necessita di supplementi di indagine e di studi tematici per definire opere di sistemazione e bonifica. Si valuterà la stabilità dei luoghi, l'insieme struttura/terreno, la modifica del regime idraulico superficiale, il drenaggio delle acque e le opere necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi. **Tipo di indagini obbligatorie:** Prove penetrometriche dinamiche o statiche, Prove di permeabilità in sito, Indagine sismica. Verifiche idrologiche dei torrenti con calcolo di portata di massima piena. Verifiche di stabilità fronti di scavo. Verifiche stabilità dei versanti

**2.10 CLASSE 4 (rosso) — FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI:** Situazione morfodinamica attiva, colamenti superficiali, erosioni legate alle acque, correnti e diruscellamento ed infiltrazione lungo i versanti acclivi. Aree di frana attiva. Zone di esondazione dei corsi d'acqua. L'elevato rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso, dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, eccezion fatta per quelle opere che saranno tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti interventi così come definiti dall'art.31 lettere a), b) c) della legge 457/1978. Ogni istanza di

~~intervento su questi terreni dovrà essere accompagnata da idoneo studio geologico che attesti la compatibilità degli interventi entro il contesto generale e che verifichi la possibilità di interventi di sistemazione idonei all'eventuale declassazione della zona interessata. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito della pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tale fine alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio geologico.~~

~~2.11 In questa classe rientrano esclusivamente, gli alvei dei torrenti. Si vieta ogni nuova edificazione, eccezion fatta per le opere tese al consolidamento ed alla sistemazione idrogeologica dei siti. Ogni intervento deve essere corredato da idoneo studio geologico che attesti la compatibilità degli interventi. **Tipo di indagini obbligatorie:** prove penetrometriche dinamiche o statiche, sondaggi a carotaggio continuo, prove di permeabilità in sito, posa di tubi inclinometrici in area di frana, indagine sismica verifiche idrologiche dei torrenti con calcolo di portata di massima piena, verifiche di stabilità fronti di scavo, verifiche stabilità dei versanti.~~

#### ~~2.12 Pericolosità sismica locale:~~

**2.3** l'intero territorio comunale di Verderio Superiore ricade, come riportato nella Tav.5 Carta della pericolosità sismica locale, in una zona caratterizzata da pericolosità sismica di tipo Z4a ai sensi della DGR 14964/2003, bassa pericolosità con possibili amplificazioni geologiche e geometriche: per tale classificazione è prescritto il livello di approfondimento di studio 1°, costituito dalla redazione della carta citata, ed esclusivamente per gli edifici strategici e rilevanti indicati dal DDUO 19904/2003, il livello di approfondimento 2°, con la valutazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione locale, nel caso questi superino i limiti fissati dalla normativa nazionale, si procederà al 3° livello di approfondimento, o in alternativa alla progettazione strutturale secondo i criteri di sicurezza della classe di sismicità superiore (pericolosità sismica 3), come meglio specificato al punto 2 dell'Allegato D, di cui è prescritta la consultazione per tutto il territorio comunale.

In particolare nel Comune di Verderio Superiore, sono edifici strategici:

- la sede municipale (Tav. PS2, VSS03)
- gli spazi e le autorimesse assegnate al gruppo protezione civile (Tav. PS2, Sala Zamparelli in VSS01, autorimesse in VSS01)
- gli edifici inclusi nel piano di protezione civile comunale.

sono edifici rilevanti:

- la scuola elementare (Tav. PS2, VSS01)
- la palestra intercomunale (Tav. PS2 VIS01)
- la chiesa parrocchiale e l'oratorio (Tav. PS VSS05 e VSS06)
- gli edifici aventi le destinazioni S1e S2 di cui alla tabella II.1 del titolo II del Piano delle Regole.
- gli edifici aventi le destinazioni di cui alle righe da 1 a 9 della tabella VIII.1 del Piano dei Servizi.

### ~~3 Rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua Vincolo Cimiteriale~~

~~3.1 Il consiglio comunale di Verderio Superiore ha approvato previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale al limite di 50 metri.~~

~~3.2 È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia, quale risultante dalla tavola DP5 e PR5 del Piano delle Regole. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla legge e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.~~

~~3.3 All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, se ammessi dal titolo II delle Norme di Piano delle Regole, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali definizioni in questo caso prevalgono su quelle di cui all'Art. 4 delle norme di PGT, derivanti dall'Art. 27 della L.R. 12/2005.~~

~~3.4 Per tutti gli atti e i progetti inerenti l'aggiornamento del piano cimiteriale ex RR 6/2004, la modifica, l'ampliamento e la realizzazione di nuove strutture cimiteriali devono essere applicate le prescrizioni del regolamento citato, del TU delle leggi sanitarie Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del Decreto Presidente della Repubblica 10 agosto 1990, n. 285 Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.~~

~~3.1 Preliminarmente all'adozione del PGT è stato predisposto e approvato lo studio sul Reticolo Idrico Minore e il suo regolamento di attuazione, come prescritto dalla DGR n.7/7868 25/1/2002 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica."~~

~~3.2 Il reticolo idrico rilevato sul territorio comunale (tavola DP5 vincoli e tav. 4 Studio Reticolo Idrico) di Verderio Superiore appartiene esclusivamente al Reticolo Idrico minore, in quanto non incluso negli elenchi delle acque pubbliche ex R.D. 27/07/1904, e nell'elenco del reticolo principale allegato all'atto regionale citato. La tav. 4 dello Studio sul Reticolo Idrico minore individua le fasce di rispetto e le zone descritte dai punti seguenti:~~

- ~~—Fasce di rispetto A e B, rispettivamente di 10m e 4m, da aste mappate;~~
- ~~—Fascia di rispetto C, 4 m da aste non mappate.~~
- ~~—Zona 1 interessata dalla presenza di canali agricoli.~~

~~3.3 Glossario; le voci delle presenti norme di polizia idraulica fanno riferimento a queste definizioni:~~

- ~~— **Alveo:** area delimitata da sponde nella quale defluisce sia la pian ordinaria sia la piena con portata stimata con tempo di ritorno di 25 anni.~~
- ~~— **Area di potenziale allagamento:** area adiacente alle sponde del corso d'acqua in cui le acque perdono il loro effetto dinamico spagliandosi ed allagando tale zona.~~
- ~~— **Bacino idrografico:** territorio delimitato da spartiacque naturali le cui acque di superficie affluiscono tramite il reticolo idrografico nel corso d'acqua di fondo valle.~~
- ~~— **Ciglio di sponda:** linea che unisce i punti di maggior quota della sponda.~~



- ~~**Piena ordinaria:**~~ portata o livello superato o eguagliato dai massimi annuali in  $\frac{3}{4}$  degli anni di osservazione o in assenza di osservazioni, portata con tempo di ritorno compreso tra due ed i cinque anni in relazione alla specificità dei luoghi ed alla presenza o meno di arginature.
- ~~**Reticolo idrografico minore:**~~ il reticolato idrico minore è definito come la differenza tra il reticolo idrico principale meno i torrenti e i fiumi riportati nell'elenco dei corsi d'acqua classificati pubblici, è di competenza del comune. (D. G. R. 25-01-2002 n.7/7868).
- ~~**Reticolo idrografico principale:**~~ appartengono al reticolo idrografico principale i corsi d'acqua classificati pubblici sono riportati nella legge 8 agosto 1985 n. 431 e ai sensi del testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, non è presente sul territorio comunale.
- ~~**Fascia di rispetto:**~~ area corrispondente all'alveo del torrente e alle sponde idrografiche destra e sinistra nonché una porzione di territorio la cui distanza è definita in 10 o 4 m a partire dal ciglio delle sponde stesse
- ~~**Autorizzazione a soli fini idraulici:**~~ rilascio di concessione comunale successivamente alla verifica idraulica del torrente da tecnico abilitato
- ~~**Concessione di occupazione demaniale:**~~ permesso rilasciato per occupazione temporanea della zona demaniale
- ~~**Nulla osta:**~~ permesso rilasciato dall'ente comunale previa autorizzazione con allegati progettuali.

3.4 ~~**FASCE A, B e C,**~~ Nelle fasce A e B distinte nella Tavola 4 allegata fuori testo sono ammessi soltanto interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati distinti gli articoli normativi di cui ai punti seguenti

### ~~**3.5 Attività vietate**~~

~~**3.5.1**~~ — Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto in una fascia variabile tra 0 e 10 m dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine. (vedi schema allegato a fine testo).

~~**3.5.2**~~ — E' assolutamente vietata l'occupazione o la riduzione dei corsi d'acqua anche temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia.

~~**3.5.3**~~ — Vigè il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d'acqua all'interno della fascia di rispetto A ai sensi anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale.

~~**3.5.4**~~ — E' assolutamente vietata la traslazione o lo spostamento dell'alveo.

~~**3.5.5**~~ — La realizzazione di pozzi perdenti, serbatoi sopraterre ed interrati di carburante;

~~**3.5.6**~~ — E' assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni continue e permanenti tra una distanza di 0.0 e 4.0 m dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine. Potranno essere realizzate recinzioni confinali nelle distanze sopra riportate (tra 0.0 e 4.0 m dal ciglio sponda) solo se realizzate in maniera discontinua, in modo da poter lasciare libero un passaggio per una distanza di almeno 4.0 m per consentire le normali operazioni di pulizia idraulica, sgombero in alveo ed eventuali interventi di regimazione idraulico forestale. La lunghezza della recinzione potrà pertanto essere realizzata per tratti di lunghezza massima di 20.0 m. o da definire con l'ufficio tecnico comunale in relazione all'estensione territoriale di proprietà.

Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza inferiore di 20.0 m si dovrà provvedere alla realizzazione di almeno un passaggio di larghezza sempre di almeno 4.0 m.

Tali passaggi potranno essere realizzati tramite posa cancello e l'Ente Comunale sarà autorizzato ad accedere all'interno della proprietà privata per la normale pulizia idraulica.

~~**3.5.7**—~~ Coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente.

~~**3.5.8**—~~ Per le zone residenziali che lambiscono i torrenti della rete idrica minore, nelle Fasce A e B definite dalla Tavola 4, con larghezza di 4.0 m da ciglio della sponda, è vietata la realizzazione di nuovi balconi sui fronti degli edifici prospicienti l'alveo sino ad altezza di 4 m calcolati dall'altezza di massima piena del Torrente. Soltanto gli edifici realizzati prima del 1904 oppure forniti di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile.

### **3.6 Attività consentite:**

~~3.6.1~~ le difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: muri spondali verticali o ad elevata pendenza saranno consentiti unicamente nel centro abitato, o dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili;

~~3.6.2~~ interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale realizzati in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo o dell'area di espansione;

~~3.6.3~~ interventi di manutenzione del corso d'acqua sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale, anche per la rimozione delle ostruzioni vegetali in alveo;

~~3.6.4~~ attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interponderale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) solo se soddisfatta la valutazione di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni.

~~3.6.5~~ taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento per prevenire l'ostruzione dell'alveo e per consentire la formazione di sottobosco, interventi di rinaturazione per ripristino e ampliamento di aree a vegetazione spontanea autoctona;

~~3.6.6~~ interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento: taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento, di norma effettuate dal Comune o per iniziativa privato previa autorizzazione;

~~3.6.7~~ interventi di manutenzione delle sponde per il mantenimento delle condizioni di stabilità e di protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite interventi di ingegneria naturalistica;

~~3.6.8~~ Per le zone residenziali che lambiscono i torrenti della rete idrica minore, nelle Fasce A e B definite dalla Tavola 4, con larghezza di 4.0 m da ciglio della sponda, sono consentiti interventi di cui alla L. 457/78 art.31 commi a, b,c, d. Soltanto gli edifici realizzati prima del 1904 oppure forniti di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile.

~~**3.7 ZONA 1 Interessata da Canali Agricoli**~~ come individuata da tavola n 4 dello Studio sul Reticolo Idrico Minore e dalla Tav. 7 dello Studio Geologico, allegati come parte integrante al PGT Nella Zona 1 sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

~~**3.7.1**— Sono ammessi spostamenti di canali esistenti solo se garantita la risorgenza idrica locale e il ruscellamento verso valle.~~

~~**3.7.2**— E' ammessa la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra sia in sterro che in riporto non superiori a 1.00 m.~~

~~**3.7.5**— Tutte le traslazioni dei canali dovranno essere autorizzati previa consegna progetto esecutivo che garantisca le particolarità idrogeologiche definite nel punto 3.7.1.~~

~~**3.8. accessi all'alveo per manutenzione:** In caso si renda necessaria la manutenzione del corso d'acqua i proprietari devono obbligatoriamente consentire l'accesso all'alveo al personale o alle imprese delegate dalla Amministrazione Comunale.~~

~~**3.9 manutenzione delle sponde** La manutenzione delle sponde del reticolo idrico minore spetta ai proprietari frontisti. In caso si renda necessario l'Amministrazione Comunale può ordinare la messa in sicurezza delle scarpate (taglio di vegetazione, ripristino di franamenti, ecc.) prospicienti l'alveo e delle sponde a cura e spese dei proprietari, con apposita Ordinanza Sindacale. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione Comunale può procedere d'ufficio con addebito delle spese ai frontisti.~~

### ~~**3.10 Ripristino in caso di violazioni in materia di polizia idraulica**~~

~~In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'ex art. 14 della legge 47/85 e Testo Unico 380/01.~~

~~3.11 Canoni di polizia idraulica e di concessione di derivazione;~~

~~**3.11.1**— Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l'imposta regionale~~

~~nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare, così come previsto dall'allegato C della D.G.R. VII/13950 del 1/08/2003. Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 49129869 intestato a: Tesoreria Regione Lombardia — Via G.B. Pirelli, 12 — 20124 Milano specificando, quale causale: Imposta su concessioni del demanio idrico (reticolo minore) [D.d.s. n. 21482 del 3/12/2003]~~

~~**3.11.2**— I modelli per i provvedimenti tipo da utilizzare per le autorizzazioni e le concessioni di area demaniale sono pubblicati con D.D.G. 25125 del 13/12/2002.~~

### ~~**3.12. Concessioni per le opere destinate alla derivazione idrica:**~~

~~La concessione alla derivazione idrica di acque superficiali appartenenti al reticolo idrico minore è di competenza della Provincia. La concessione per le opere accessorie (caselli di presa, canali, ecc) realizzati in area demaniale è di competenza del Comune.~~

### ~~**3.13 . Scarichi in corsi d'acqua**~~

~~Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.~~

~~I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti: **1.** 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali.~~

~~**2.** 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.~~

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e preveda accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

### **3.14. Documenti progettuali**

Le operazioni consentite all'interno delle Fasce di rispetto e delle Zone dell'intero reticolo idrico minore, potranno essere autorizzate soltanto dopo approvazione di progetto esecutivo redatto ai sensi delle direttive regionali di ingegneria naturalistica (Burl del 9 Maggio 2000) ed accompagnato da studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio che verifichi la situazione idrologica attuale e finale in previsione degli interventi in progetto. Tutti i progetti per ottenere la normale approvazione comunale, dovranno contenere al seguente documentazione:

- \_ Planimetria quotata in m slm dell'area di intervento (scala almeno 1:200).
- \_ Sezioni trasversali quotate e profilo longitudinale alveo.
- \_ Particolari progettuali in scala 1:50 o 1:20.
- \_ Prospetti e simulazioni ambientali (stato di fatto + progetto).
- \_ Documentazione fotografica.
- \_ Studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio.
- \_ Relazione agronomico forestale.

### **3.15 norme per la gestione delle aree ripariali interne al Parco Adda Nord e assimilate.**

La gestione delle aree ripariali del reticolo idrografico naturale e artificiale orientate al collegamento tra gli ecosistemi boscati attraverso la manutenzione e la realizzazione di siepi, filari, fasce naturali a maggiore biodiversità e nel rispetto della sicurezza secondo le Linee Guida di Polizia Idraulica (BURL del 7/9/2007 — 3° supplemento straordinario) e secondo quanto disciplinato all'art. 35 "norme di tutela idrologica e idrogeologica" e in particolare:

#### **4. Fasce di rispetto stradali e ferroviarie**

4.1 Nella fascia di rispetto ferroviaria indicata dalle tavole DP5 e PR5 qualsiasi trasformazione o costruzione è subordinata ai disposti del D.P.R. 753 del 11.07.1980 e succ. mod.

4.2 Fatte salve le prescrizioni del D.L. 30.04.92 n°285 Nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e succ. mod., nonché le prescrizioni del D.M. 5.11.2001 nelle fasce di rispetto stradali individuate dalle tavole PR5 e DP5 si applicano le norme di cui ai commi seguenti.

4.3 Fuori dei centri abitati, comprese le aree all'interno all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PGT, le nuove costruzioni (anche sotterranee??????), nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, devono essere realizzate fuori dalla fascia di rispetto.

4.4 Le fasce di arretramento stradale mantengono gli indici edilizi della zona di cui fanno parte ai fini del calcolo dell'edificabilità realizzabile all'esterno della fascia stessa.

4.5 nel caso di edifici interamente inclusi nella fascia di rispetto, gli ampliamenti ammessi dal Piano delle Regole potranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare, ovvero come prescritto dal codice, non siano "fronteggianti la strada", non riducendo in alcun punto della sezione dell'edificio, la distanza tracciata perpendicolarmente alla strada.

4.6- Negli ambiti di completamento B e di trasformazione gli edifici parzialmente insiti nelle fasce di arretramento potranno effettuare gli interventi di ampliamento ammissibili ai sensi delle presenti norme, al di fuori della fascia di arretramento.

4.7 Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per l'erogazione dei pubblici servizi. Sono altresì ammessi interventi privati e pubblici a servizio dell'infrastruttura, se assentiti dall'ente gestore della strada, e pensiline, anche con impianti di produzione di energia fotovoltaici, a protezione di parcheggi, sempre nel rispetto della distanza minima delle recinzioni di cui al successivo comma 4.11.

4.8 La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

4.9 La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitati da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

4.10. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

4.11. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 4, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

~~4.1~~ Per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (sorgenti) destinate al consumo umano valgono le direttive indicate nella D.G.R. del 27 Giugno 1996 n. 6/15137, D Lgs 258 /2000 che definiscono i criteri per la definizione delle aree di salvaguardia intese come porzioni di territorio circostanti la captazione nelle quali vengono imposti vincoli e limitazioni d'uso atti a tutelare le acque e a proteggere la captazione dall'inquinamento.

#### ~~4.2 ZONA DI TUTELA ASSOLUTA (AREA DI FATTIBILITA' 4)~~

La zona di tutela assoluta (area di fattibilità 4) è l'area più interna adiacente alla captazione, in essa possono essere insediate solo l'opera di presa, eventuali impianti di trattamento delle acque e le infrastrutture di servizio, tale area ha un'estensione di 10 m di raggio intorno alla sorgente. Sarà opportunamente recintata, prevedendo l'allontanamento delle acqua meteoriche. Un'estensione minore può essere adottata qualora la situazione territoriale o l'assetto geo-morfologico e strutturale non permettano di rispettare tale limite

#### ~~4.3 ZONA DI RISPETTO (AREA DI FATTIBILITÀ 3)~~

Questa zona include la zona di tutela assoluta e viene delimitata in funzione della situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. La zona di rispetto è costituita da una porzione di cerchio di raggio non inferiore a 200 m, con centro nel punto di captazione, che si estende a monte dell'opera di presa ed è delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione.

Nella zona di rispetto sono vietate ai sensi dell' Art. 5 Comma 5 D.lgs 258/2000 le seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

~~4.4~~ Per gli insediamenti o le attività di cui al punto precedente, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza ai



~~sensi del Comma 6 D.lgs 258/2000. Le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività':~~

~~a) fognature;~~

~~b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;~~

~~c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;~~

~~d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 5 citato.~~

~~**4.5** L'attuazione degli interventi o delle attività elencate dall'art. 5 comma 6 del decreto 258/2000 entro le zone di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla regione è subordinata all'effettuazione di un'indagine geologica di dettaglio che porti ad una ripermetrazione di tale secondo il criterio temporale o idrogeologico o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.~~

## **5. Norme di tutela della salute pubblica**

### ***Norme di Igiene per allevamenti Zootecnici e deposito di stallatico***

5.1 Gli edifici residenziali, industriali, terziari e per servizi devono rispettare la distanza di 50 metri da concimaie e stalle per uso familiare, di 100 metri dalle aziende zootecniche indicate nella carta dei Vincoli allegata al Piano. L'indicazione concerne sia la realizzazione di nuovi edifici che l'autorizzazione di nuovi allevamenti.

5.2 Ai fini dell'applicazione del punto precedente, la carta dei vincoli allegata al piano indica la fascia di rispetto di 100 m dal perimetro del centro abitato proposto dal P.G.T.; entro tale fascia non è ammessa la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici, e deve essere rispettata la distanza di 50 m dal perimetro del centro abitato anche per la realizzazione di stalle ad uso familiare. Tali distanze dovranno essere rispettate anche verso gli insediamenti sparsi con destinazione non agricola inclusi nelle zone A1 e EE individuate dalla tav. PR3, e nel caso di cambio di destinazione di edifici inclusi nelle zone agricole.

5.3 la carta dei vincoli indica anche la fascia di rispetto di 100 m dagli allevamenti zootecnici esistenti: entro tale distanza non è ammessa la costruzione di fabbricati a destinazione diversa da quella agricola.

### ***Norme per la localizzazione di industrie classificate insalubri o a rischio di incidente rilevante.***

5.4 L'insediamento di attività produttive incluse negli elenchi delle aziende insalubri di prima e seconda classe allegati al R.D. 1265/1934 e s.m.i. è ammesso esclusivamente negli ambiti del Piano delle Regole indicati dalla tabella II.1 del titolo II, a condizione che sia dimostrata l'adozione di accorgimenti idonei ad evitare danni alla salute pubblica.

5.5 Eventuali attività insalubri esistenti alla data di adozione del Piano, rientranti negli elenchi di cui al punto precedente, localizzate all'interno del perimetro del centro abitato come indicato dalla carta dei vincoli allegata al Piano (DP5), possono proseguire l'attività a condizione che siano stati adottati gli accorgimenti idonei ad evitare danni alla salute pubblica.

5.6 In caso sia proposto l'insediamento di industrie a Rischio di Incidente Rilevante, negli ambiti di ammissibilità indicati dalla tabella II.1 del titolo II delle NTA del PGT, dovrà essere preliminarmente valutata la compatibilità dell'insediamento proposto ai sensi del D. Lgs. 334/19999 e s.m.i.; a seguito dell'avvenuta autorizzazione di aziende R.I.R., l'Amministrazione Comunale predisporrà l'elaborato ERIR ai sensi del DM 9/05/2001 e s.m.i.."

### ***Elettrodotti e stazioni radio, protezione dai campi elettromagnetici.***

5.3 In attuazione della scheda normativa A1.5 contenuta nell'Allegato B relativa alla protezione dai campi magnetici, la carta dei vincoli allegata al Piano di Governo del Territorio definisce le distanze cautelative dagli elettrodotti esistenti e dagli impianti di trasmissione radio esistenti e previsti, per tutte le aree libere da insediamenti.

5.4 All'interno di tale distanza qualsiasi intervento edilizio è subordinato alla verifica di concerto con l'ente gestore dell'elettrodotto dei livelli di campo magnetici esistenti e di progetto, rispetto alle attività previste e alla permanenza di persone, e alla conseguente definizione delle Distanze di Prima Approssimazione secondo quanto prescritto dal D.P.C.M. 8.7.2003, con la metodologia di calcolo di cui al D.M. 29.05.2008.

5.5 La carta dei vincoli allegata al Piano di Governo del Territorio indica le pertinenze di edifici esistenti soggette ad approfondimento delle conoscenze nel corso della redazione del Piano di Governo del Territorio: per tali pertinenze l'ente gestore

dell'Elettrodotto fornisce la Distanza di Prima Approssimazione calcolata secondo il metodo citato al punto precedente; la distanza è riportata nella carta dei vincoli.

5.6 La carta dei vincoli allegata al Piano indica la localizzazione esistente o prevista degli impianti di telecomunicazioni per la telefonia cellulare, e i relativi ambiti di cautela corrispondenti a una distanza di 200 m dagli impianti, entro deve essere verificato il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità ai sensi del D.P.C.M. 8.7.2003, sia rispetto alle attività e agli insediamenti esistenti, sia rispetto a quelli previsti. Per gli impianti previsti dal Piano di Governo del Territorio la verifica è allegata al Piano.

### ***Inquinamento acustico e piano di zonizzazione acustica***

5.7 Successivamente all'approvazione del P.G.T., come previsto per i comuni aventi popolazione inferiore a 5000 abitanti, l'Amministrazione Comunale procede all'adeguamento del Piano di Zonizzazione Acustica ai contenuti del P.G.T.

L'adeguamento comporterà le operazioni seguenti: 1) adeguamento del piano acustico recependo il DPR 142/2004 e quindi prevedendo, tra l'altro, anche le fasce per la nuova tangenziale 2) adeguamento del piano acustico recependo gli interventi edificatori previsti dal piano (ambiti residenziali, industriali, centro sportivo, ecc.) 3) eventuale recepimento di tali vincoli nel PGT.

## **6. Inquinamento luminoso**

6.1 Il Comune di Verderio Superiore, come esplicitato nella DGR n° 2611 del 11/12/2000 è compreso nel raggio di osservazione (pari a 25 Km) dell'Osservatorio Astronomico Brera di Merate, l'unico osservatorio astronomico astrofisico professionale di rilevanza nazionale presente in Lombardia.

6.2 il Comune di Verderio Superiore si è dotato di Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) che costituisce parte integrante del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo allegato al Piano dei Servizi, in attuazione della L.R. 17/2000 come mod. dalla L.R. 38/2004, conforme alle direttive per la sua attuazione di cui alla D.G.R. 7/6162/2001. L'attuazione di interventi illuminazione stradale e di illuminazione di aree pubbliche attua le previsioni del P.R.I.C..

6.3 gli interventi di illuminazione di edifici e aree di pertinenza private sono progettati nelle modalità previste dalla scheda A2.3 contenuta nell'allegato B, applicando quanto previsto dagli art. 6 e 9 della disciplina regionale citata per le aree interne all'ambito di protezione dell'Osservatorio di Merate, In particolare:

- per gli edifici e i giardini storici inclusi nell'ambito A2 del Piano delle Regole si applicano i criteri e gli accorgimenti indicati dal P.R.I.C. al punto 3.2.6 Ambito F Emergenze Storiche Culturali e Artistiche;
- gli impianti di illuminazione esterna privati compresi quelli a scopo pubblicitario e commerciale sono soggetti ad autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 4 lett. d della L.R. 17/2000, fatti i casi di deroga previsti dal successivo punto 6.5, lo stesso articolo specifica le modalità di progettazione e di certificazione degli impianti, secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 6 e 9 della stessa legge.

6.4 L'adeguamento delle sorgenti luminose deve essere attuato nelle modalità e nei termini indicati dall'art. 9 della L.R. 17/2000 come mod. dalla L.R. 38/2004; nel caso, anche su sollecitazione del soggetto gestore dell'Osservatorio astronomico, l'Amministrazione Comunale rilevi inadempienze nell'applicazione della normativa sull'inquinamento luminoso, ingiunge l'adeguamento degli impianti irregolari entro 12 mesi, e decreta i provvedimenti di gestione o spegnimento da adottare transitoriamente, ove questi non influiscano sulla sicurezza privata o pubblica. L'art. 8 della L.R. 17/2000 come mod. dalla L.R. 38/2004 indica le sanzioni da applicarsi nel caso di inadempienza da parte dei proprietari privati o delle amministrazioni pubbliche.

6.5 La L.R. 17/2000 come mod. dalla L.R. 38/2004 stabilisce all'art. 6 commi 2, 3, 6 e 10 le deroghe ammissibili per gli impianti di minore entità o a durata di accensione limitata, per motivi di sicurezza, per l'illuminazione temporanea di impianti sportivi, o per l'illuminazione di edifici monumentali.

## **7. Vincolo paesaggistico Ambiti di sensibilità paesaggistica, incidenza degli interventi e procedura**

7.1 Il territorio comunale di Verderio Superiore è interamente incluso nel Vincolo di notevole interesse pubblico, per la presenza di beni paesaggistici costituiti da centri e nuclei storici e da bellezze panoramiche ai sensi dell'art. 136 lett. c e d del D.lgs. 42/2004 imposto con D.G.R.L. 8/7568/2008.

7.2 La Delibera citata al punto precedente definisce all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente manuale, gli obiettivi, gli elementi meritevoli di tutela e gli indirizzi da applicare per la pianificazione del territorio, gli interventi sugli edifici esistenti e la progettazione di nuove costruzioni e infrastrutture. Questo manuale e la sua corretta applicazione costituiscono approfondimento e attuazione di tali indirizzi, nel rispetto dei principi e dei criteri di tutela del paesaggio stabiliti dalla Convenzione Europea del Paesaggio e richiamati dalla DGRL 2727/2011:

- riconoscimento del paesaggio in senso ampio, rispetto al quadro territoriale, e approfondito nella sua relazione antropica, sia rispetto alle sedimentazioni che lo hanno prodotto, sia rispetto alle relazioni percettive e di senso che abitanti e visitatori stabiliscono con il territorio;

- tutela non esclusivamente riferita alle permanenze delle epoche precedenti, ma anche alle modalità di progettazione, inserimento nel contesto con riferimento esplicito alla sensibilità del luogo, e attuazione degli interventi futuri che gli strumenti urbanistici come il PGT rendono ammissibili.

In particolare la DGRL

7.3 gli elementi del paesaggio meritevoli di tutela ai sensi della Delibera istitutiva del vincolo sono in parte identificati dalla tavola QC06a Carta del paesaggio – Repertorio, a partire dai valori del paesaggio vincolato riconosciuti dal decreto di vincolo citato al precedente punto 7.1, come richiamati nel capitolo 7 del Quadro Conoscitivo Comunale del Documento di Piano. In particolare tale individuazione è l'attuazione di quanto previsto dal punto 1.4.1 della DGRL 2727/2011 circa l'analisi del contesto paesaggistico. La DGRL 2727/2011 ribadisce quanto stabilito dal PTRP, ovvero che per le "bellezze d'insieme e panoramiche" individuate ai sensi dell'art. 136 c) e d) del Codice dei Beni Culturali, valgano in primo luogo i criteri di tutela indicati dall'atto istitutivo del vincolo, che si riportano integralmente in appendice a questo capitolo del manuale. Ulteriori cautele sono dettate dalla DGRL 2727/2011 per gli elementi non specificati nell'atto istitutivo. Nel caso di Verderio Superiore tali ulteriori cautele riguardano:

### **Cartellonistica e mezzi pubblicitari:**

- cartellonistica stradale: è sempre ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada, da collocare con attenzione in rapporto a posizione e numero dei cartelli;

- cartellonistica informativa (ad es. quella relativa ad emergenze naturalistiche o storico-artistiche, percorsi tematici, informazioni di carattere turistico): è ammissibile, nel rispetto delle specifiche indicazioni di settore della Giunta regionale, a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto;

- cartellonistica e altri mezzi pubblicitari: sono da escludersi lungo tutti i tracciati stradali all'esterno dei centri abitati e devono essere valutati con grande attenzione all'interno dell'urbanizzato, al fine di evitare l'introduzione di elementi di evidente disturbo visivo, anche temporaneo.

7.4 la tavola QC06b Sensibilità del paesaggio individua gli ambiti di sensibilità paesaggistica, a partire dagli elementi identificati nella Tav. QC06a, dai criteri indicati dalla Delibera istitutiva del vincolo, secondo i criteri indicati dalla DGRL 1681 29/12/2005 "Modalità per la Pianificazione Comunale", in applicazione del Piano Territoriale Regionale, e [della precedente DGRL 7/11045/2001 e della successiva DGRL 2727/2011.](#)

7.5 a partire dalle classi di sensibilità del paesaggio indicate dalla tav. QC06B i progettisti degli interventi privati o delle opere pubbliche, sia mediante permesso di costruire o dichiarazione equipollente, sia mediante piano attuativo o permesso di costruire convenzionato, come anche mediante il progetto definitivo di opera pubblica conforme al presente P.G.T., o mediante il progetto preliminare di opera pubblica in variante al P.G.T., determinano con apposita scheda di valutazione il grado di incidenza degli interventi previsti secondo il metodo previsto dalla DGRL 7/11045/2001, parte quarta. [In particolare i criteri di intervento applicati devono essere conformi alle modalità definite dal Capitolo 4 dell'allegato I alla DGRL 2727/2011.](#)

7.6 Per effetto del vincolo di cui al precedente punto 7.1, preliminarmente alla presentazione delle Dichiarazioni di Inizio Attività, all'approvazione di progetti di opera pubblica o all'adozione dei Piani Attuativi, o all'atto della presentazione della richiesta di permesso di costruire, i promotori pubblici o privati sottopongono agli organi competenti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. [136 e 142](#) d.lgs. 42/2004, dell'art. 80 e seguenti della L.R. 12/2005, [seguendo la procedura di cui al capitolo 5 della DGRL 2727/2011, utilizzando i moduli allegati sub A alla stessa DGRL 2727/2011,](#) e secondo i criteri applicativi di cui alla D.G.R. 8/7977/2008 i seguenti elaborati:

- elaborati del piano o progetto proposto per l'autorizzazione;
- scheda di valutazione dell'incidenza del progetto di cui al precedente punto 7.4;
- relazione paesaggistica prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005 in applicazione del comma 3 art. 146 d.l.g.s. 42/2004 [e dell'allegato 2 della DGRL 2727/2011, contenente la ricognizione speditiva del contesto predisposta secondo le modalità descritte ai commi seguenti.](#)

7.7 in particolare per la redazione della [relazione paesaggistica con ricognizione speditiva del contesto](#) di cui all'ultimo alinea del punto precedente, relativamente al tipo di intervento e ai correlati contenuti e di elaborati indicati dal D.P.C.M. citato, l'Ufficio Tecnico comunale fornisce al progettista i seguenti documenti conoscitivi, in estratto esteso almeno agli interi ambiti di sensibilità paesaggistica su cui il progetto incide anche parzialmente:

- carta dei vincoli allegata al P.G.T. (Tav. DP05)
- carta condivisa del paesaggio – repertorio (Tav. QC06A)
- classi di sensibilità del paesaggio (Tav. QC06B)
- fotografia aerea più recente disponibile.
- Rappresentazione dello sviluppo storico del centro abitato e datazione degli edifici (Tav. QC07A e B) e carte catastali o fotografie aeree storiche del territorio per le aree non rappresentate nella tav. QC07A.
- Schede normative e di rilievo relative alle pertinenze degli edifici storici interessati dagli interventi.

7.8. A partire dalla documentazione ricevuta, e da ulteriori indagini e rilievi ove necessari, la relazione paesaggistica e gli elaborati grafici ad essa allegati individuano gli elementi del paesaggio e dell'edificato rappresentati nella Tav. QC06A e QC07,

aggiungono ulteriori elementi individuati mediante analisi e rilievi più dettagliati, e definiscono gli ambiti significativi individuati dalle tav. DP05 e QC06B, interessati direttamente o visualmente dall'intervento proposto, specificano quindi mediante indicazioni grafiche o testuali le modalità di tutela, modifica o riqualificazione previste per ogni elemento e ambito, ove opportuno raggruppandoli in categorie tipologiche, facendo riferimento agli indirizzi dell'Allegato II della D.G.R.L. 8/7568/2008, ~~riportate nelle pagine seguenti e allegato II alla DGRL 2727/2011.~~

7.9 Per gli ambiti inclusi nel Parco Adda Nord, per effetto dell'art. 142 lett. f del D.lgs. 42/2004 gli elaborati di valutazione paesaggistica di cui ai punti precedenti sono sottoposti anche al parere degli organi tecnici dell'Ente Parco, in applicazione dell'art. 80 c. 5 della L.R.12/2005, secondo le modalità indicate dall'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco.



## ALLEGATO 2

**INDIRIZZI E CRITERI DI GESTIONE PAESAGGISTICA  
PER GLI INTERVENTI RICADENTI NELL'AREA  
DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE  
DI VERDERIO SUPERIORE**

**Premessa**

I presenti criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Pongono quindi l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni sistemi di elementi ed alcune tipologie di intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - sia con provvedimento dichiarativo espresso che *ope legis* per l'appartenenza ad Enti o soggetti pubblici o ad essi parificati - devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo d.lgs. 42/2004 e s.m.i. dalle Soprintendenze competenti;
- in materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- sono in ogni caso da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici;
- sono fatte salve le disposizioni contenute nelle norme di attuazione del PTC del parco Adda Nord nel territorio di competenza.

**Tutela degli aspetti naturali e del paesaggio agrario**

- Deve essere in generale salvaguardata la continuità e la connotazione degli ambiti agricoli, attraverso la tutela delle alberature esistenti di pregio, dei filari, della vegetazione lungo i bordi di fondi agricoli e dei tracciati stradali, al fine di valorizzare le partiture poderali e le quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale;
- deve essere tutelata la naturalità dei corsi e degli specchi d'acqua, conservandone le relative fasce ripariali vegetate nonché le macchie boschive esistenti.

**Tutela dei nuclei storici e degli edifici rurali**

- Il recupero degli edifici e manufatti storici esistenti dovrà essere in generale improntato ad una progettazione rispettosa delle tecniche costruttive tradizionali e comunque coerente con i caratteri morfologici, stilistici e materici che li caratterizzano, nonché finalizzata alla eliminazione e/o al recupero, sotto il profilo compositivo, dei volumi che mal si coniugano con la tipologia e le caratteristiche storiche proprie dell'edificio;
- gli interventi ricadenti nei nuclei storici e riguardanti edifici di recente o nuova costruzione devono tenere conto del rapporto con i caratteri morfologici ed architettonici che connotano l'identità del nucleo;
- specifica attenzione e cura deve essere rivolta alla valutazione degli interventi di sistemazione o trasformazione di edifici, manufatti e spazi aperti ricadenti negli ambiti contigui o percettivamente correlati alla Villa Gnechi-Rusconi e alla chiesa parrocchiale con annessi oratorio e canonica, nonché alle relative pertinenze, quali piazze e parchi, al fine di garantire che detti interventi possano contribuire alla piena valorizzazione dei contesti di percezione dei due importanti complessi architettonici;
- particolare attenzione deve essere posta alla tutela dei caratteri connotativi del patrimonio architettonico rurale in riferimento sia alla salvaguardia della specifica configurazione architettonica sia alla preservazione degli elementi a corredo che tradizionalmente lo correlano al contesto, quali strade, corsi d'acqua e vegetazione; in particolare, gli interventi riguardanti le cascine Alba, Isabella, Airola e Salette devono inserirsi in un programma di recupero organico dell'intero complesso rurale volto a salvaguardarne impianto morfologico, caratteri architettonici e stilistici, rapporto tra spazi aperti e spazi costruiti ed elementi del contesto con specifico riferimento a:

- per la cascina Airola alla salvaguardia della visione prospettica centrale garantita dal viale d'accesso;
- per le cascine Alba, Isabella e Salette alla riqualificazione delle aree all'intorno in termini di ricomposizione degli elementi di correlazione con il contesto, evitando ulteriori edificazioni che possano comprometterne riconoscibilità e percezione unitaria della cascina.

**Tutela e valorizzazione dei percorsi campestri e di fruizione paesistica**

- Le strade campestri esistenti, ove possibile, devono essere tutelate nelle loro caratteristiche dimensionali e di tracciato, valorizzandone la particolarità in termini di fruizione paesistica degli ambiti agrari e naturali attraversati, anche tramite la ricostituzione, laddove non più presenti, dei tipici elementi caratterizzanti il paesaggio dell'alta pianura quali filari alberati, macchie boschive;
- specifica cura deve essere rivolta alla valorizzazione in termini ciclo-pedonali del percorso che, seguendo la ex S.P. 178, attraversa il centro storico e quindi si ricollega alla strada per la cascina Airola, in quanto tratto significativo di un percorso di fruizione paesaggistica di livello provinciale che collega il Parco di Montevicchia e della Valle del Curone con il Parco Adda Nord.

**Tutela degli aspetti percettivi**

- Deve essere posta specifica attenzione alla conservazione e valorizzazione di visuali e scorci sulle vaste aree agricole, sugli edifici di maggiore valore architettonico e, verso Nord, sulle colline moreniche della Valle San Martino, ancora fruibili lungo la S.P. 178 e le strade comunali esistenti nella porzione a Sud-Est del territorio e ricomprese nei limiti del Parco Adda Nord;
- devono essere previste nuove alberature, coerenti con i caratteri vegetazionali del contesto, atte a definire un'ideale schermatura verde di mitigazione dell'impatto percettivo della vasta area industriale posta al limite occidentale del territorio comunale e delle linee elettriche ad alta tensione nella parte orientale dello stesso, in particolare rispetto agli affacci verso la campagna e alle visuali dalla S.P. 178.

**Nuovi interventi****Edificazione:**

- le nuove trasformazioni di carattere insediativo devono essere attentamente valutate anche sotto il profilo dell'ammissibilità (coerenza con i caratteri paesaggistici tutelati) oltre che sul piano del loro inserimento nel contesto, tenendo conto di tutte le indicazioni di tutela sopraelencate, con particolare riferimento alle previsioni di nuovi insediamenti produttivi e grandi strutture di vendita che per collocazione logistica e caratteri dimensionali possono compromettere in modo significativo la continuità degli spazi rurali;
- la progettazione di nuovi insediamenti deve comunque essere accompagnata da quella delle aree libere all'intorno, prevedendo alberate o sistemazioni verdi di correlazione con il contesto, idonee fasce libere a contorno dei complessi rurali storici di pregio architettonico, schermatura di eventuali elementi impattanti;
- i progetti di trasformazione devono comunque essere valutati unitariamente nel loro insieme, soprattutto nel caso di interventi complessi per tipologia funzionale o dimensioni, considerando la trasformazione indotta nell'insieme da edifici, manufatti accessori, accessibilità, aree di sosta, impianti verdi e cartellonistica, nel rispetto delle indicazioni sopraindicate;
- la realizzazione di nuovi volumi o strutture tecniche di carattere agricolo, deve porre attenzione al corretto dialogo con i caratteri tipologici e materici dell'architettura tradizionale esistente e alla tutela delle relazioni visuali proprie del contesto agricolo circostante.

**Strade:**

- la previsione di nuove strade deve essere effettuata attraverso uno studio approfondito, sotto il profilo paesaggistico, finalizzato al mantenimento dell'attuale rapporto tra le aree verdi, i filari storici, le partiture poderali e le quinte arboree. La scelta del tracciato deve essere orientata verso soluzioni tali da evitare la frammentazione territoriale e dei principali elementi di connotazione paesaggistico-ambientale del territorio.

**Impianti tecnologici:**

- eventuali nuovi interventi per la realizzazione di reti tecnologiche per la trasmissione di energia elettrica, devono essere sottoposti ad un'attenta valutazione paesistica, finalizzata alla tutela dei coni di percezione visiva con specifica attenzione alle situazioni sopraindicate, privilegiando soluzioni che utilizzino i canali energetici ormai consolidati anche attraverso la redazione di idonei piani di riorganizzazione;
- gli interventi sulle linee elettriche e di telecomunicazione esistenti nei nuclei abitati devono essere finalizzati alla corretta organizzazione o riorganizzazione delle infrastrutture a rete al fine di eliminare o perlomeno ridurre il più possibile cavi aerei (linee elettriche, telefoniche, etc.) optando per soluzioni interrato, murate o comunque appoggiate a facciate ed altri manufatti secondo andamenti coerenti con il disegno architettonico degli stessi (lungo cornicioni etc.);
- l'apposizione in facciata di apparati e impianti tecnologici, quali condizionatori, antenne e tubi per la distribuzione del gas, può alterare in modo significativo gli aspetti compositivi e i caratteri architettonici degli edifici, tali apparati e impianti devono pertanto essere preferibilmente collocati su parti degli edifici non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, e comunque essere limitati il più possibile nel numero e posizionati secondo regole che tengono conto, per ogni edificio, del migliore inserimento possibile in funzione del rispetto del disegno e della partizione architettonica dei prospetti e, nel caso dei tubi della rete di distribuzione del gas, adeguarsi ai colori della facciata appoggiandosi, ove possibile, a marcapiani, cornici o altri elementi lineari presenti.



## **8. Progettazione dei giardini e dei parchi storici**

8.1 Per gli interventi di sistemazione dei parchi e dei giardini storici e monumentali compresi negli ambiti A2, A3 e PS definiti nella tav. PR03 Azzonamento, non sono ammessi i frazionamenti mediante recinzioni realizzate dopo la data di adozione del Piano di Governo del Territorio, ed è prescritta la redazione di un progetto unitario esteso a tutta la pertinenza come delimitata in tale data. Il progetto deve essere predisposto le modalità descritte negli alinea seguenti:

- La rappresentazione dello stato di fatto delle aree comprese nella pertinenza deve comprendere il rilievo dell'uso del suolo e della vegetazione di pregio, rappresentato su fotografia aerea precedente la data di adozione del Piano Strutturale, con sovrapposta schematizzazione dell'uso del suolo in atto e della vegetazione di pregio presente, fotografie e descrizione botanica degli esemplari arborei di pregio individuati, compresi quelli indicati nella tav. QC06A del Quadro Conoscitivo. La descrizione è integrata da ricerca documentale sulla storia del giardino, raccolta della cartografia storica e dei rilievi aerofotografici precedenti quello citato al punto precedente: parte della documentazione è disponibile presso l'Ufficio Tecnico comunale.
- Il progetto di sistemazione sarà predisposto a partire dalla raccolta iconografica e cartografica di cui all'alinea precedente, mantenendo le alberature, i filari, i dislivelli e le sistemazioni del terreno presenti nell'assetto storico, fatte salve preminenti e documentate esigenze di interesse pubblico, recuperando gli elementi costruttivi e decorativi presenti, come arredi interni, fontane o tratti di recinzione storica. La sostituzione o l'eliminazione di esemplari arborei di pregio individuati dall'indagine conoscitiva precedente deve essere giustificata da esigenze fitosanitarie dimostrate, o altre esigenze di interesse pubblico, e compensata mediante l'impianto di un numero di esemplari della stessa specie uguale, nel caso di sostituzione in loco, o superiore nel caso di diversa collocazione.

8.2 all'interno degli ambiti B e D definiti al titolo IV e V delle norme del Piano delle Regole, degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano, nonché in tutte le aree destinate a servizi di cui al titolo VIII, gli interventi di sistemazione e di manutenzione dei giardini privati o pubblici, e delle alberature stradali escludono le essenze vegetali di cui agli elenchi delle essenze alloctone predisposti dalla Regione Lombardia in applicazione dell'art. 1 comma 3 lett. e della L.R. 10/2008, e ove esse siano già presenti le sostituiscono con essenze autoctone.

## **9. Annessi agricoli**

### **Annessi non professionali e per la manutenzione dei giardini**

#### **9.1 Dimensione e caratteristiche dei capanni rurali non professionali e degli annessi nei giardini privati.**

Nelle aree appartenenti a all'ambito E definito dal Piano di Governo del Territorio, non inclusi nel Parco Adda Nord, e non incluse nei subambiti EP, EN ed EP, è ammessa l'allestimento di strutture per il ricovero di animali da cortile, di attrezzi agricoli, il deposito e l'essiccazione dei prodotti agricoli, da parte dei proprietari degli appezzamenti anche quando essi non siano qualificati come imprenditori agricoli professionali ai sensi della L.R. 12.2005 art. ...;

9.2 i punti seguenti fino a 9.6 definiscono le dimensioni, le tecniche e i materiali ammessi per la costruzione di tali annessi. Le stesse regole si applicano nelle pertinenze degli edifici inclusi nell'ambito B definito dal titolo III delle norme del Piano delle Regole, per la costruzione di annessi e depositi per la manutenzione dei giardini non computabili nel Volume Vuoto per Pieno definito dall'art. 2 del Titolo I delle Norme del Piano di Governo del Territorio.

9.3 per ogni appezzamento di terreno di estensione superiore a 2500 mq, rurale o a giardino, è ammessa la costruzione di un solo annesso con SUL max 3 mq; l'altezza massima interna dei volumi chiusi è H=2m, l'altezza esterna massima al colmo del tetto è H max 2.7 m; è ammessa l'edificazione sul confine del lotto a condizione che l'annesso non presenti ingressi o aperture di illuminazione sui lati che affacciano sul confinante.

9.4 per gli appezzamenti rurali di estensione inferiore a 2500 mq la costruzione di un annesso delle dimensioni descritte al punto precedente non è ammessa ~~esclusivamente a condizione che in allegato alla richiesta di autorizzazione si dimostri mediante visura catastale storica che non sono avvenuti frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio.~~ Per i giardini compresi negli ambiti B, se inferiori a 25000 mq è ammessa la realizzazione di un annesso delle dimensioni indicate per ogni pertinenza individuale o condominiale.

9.5 La realizzazione degli annessi non è comunque ammessa per gli appezzamenti e i giardini su cui sorgono capanni rurali edificati con materiali tradizionali (muratura e coperture in pietra, laterizio o legno) precedenti il 1955, secondo le indicazioni della tavola QC07B, o comunque classificati di valore paesaggistico dalla tavola PR03; per tali annessi è prescritta la manutenzione e il restauro conservativo. L'edificazione non è ammessa anche nel caso gli annessi storici che sorgono su lotti adiacenti siano stati separati dall'appezzamento con frazionamento successivo alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio; a questo scopo anche in questo caso è richiesta la presentazione della visura catastale storica di cui al punto precedente.

9.6 per gli annessi di cui ai precedenti punti da 9.2 a 9.5 è ammessa la costruzione con strutture leggere in metallo o in legno, tamponamenti, rivestimenti esterni e pavimenti interni in legno, copertura in scandole di legno, lastre di ardesia a taglio regolare, tegole in cotto o canadesi; ad eccezione delle tegole in cotto e delle lastre di ardesia, gli elementi visibili dall'esterno devono essere di tonalità bruno scuro o verde scuro; le fondazioni devono essere eseguite senza utilizzo di calcestruzzo gettato in sito, su pali infissi nel terreno o traversine appoggiate al terreno, conformate in modo tale da garantire la reversibilità della trasformazione del suolo.

9.7 Le costruzioni sono autorizzate con provvedimento comunale, previo parere degli organi competenti per la tutela del paesaggio di cui al precedente punto 7 in quanto funzionali alla conduzione e manutenzione delle aree e dei giardini entro cui sorgono: nel caso l'Amministrazione Comunale riscontri condizioni di scarsa manutenzione, degrado o mancanza di decoro delle aree o degli annessi edificati in applicazione del

presente comma, ingiunge con provvedimento motivato la pulizia e la riqualificazione delle aree e dei fabbricati in degrado, e in caso di inadempienza del proprietario o avete causa entro 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, con analogo provvedimento revoca l'autorizzazione e richiede la demolizione. In caso di ulteriore inadempienza si applicano le sanzioni e le procedure previste dal T.U. 380/2001 e dalla L.R. 12/2005 per le costruzioni prive di titoli abilitativi.

### **Annessi agricoli professionali**

9.8 Per gli annessi agricoli funzionali all'attività delle aziende e degli imprenditori agricoli professionali, ove ammissibili secondo le norme di cui al titolo V delle norme del Piano delle Regole e al titolo III della L.R. 12/2005, è prescritto l'utilizzo dei materiali indicati dal precedente punto 9.6 per il rivestimento e la copertura, in qualsiasi tonalità cromatica purché assentita dagli organi competenti per l'autorizzazione paesaggistica di cui al precedente punto 7, e coerente con l'eventuale piano del colore predisposto dal Comune o dall'Ente Parco. In aggiunta ad essi sono ammessi l'intonaco e la muratura faccia a vista con mattoni paramano di dimensioni e tonalità coerenti con le murature tradizionali, le coperture in pannelli o lastre metalliche purché verniciate in tono scuro e non riflettenti, fatta salva l'applicazione di pannelli solari termici e fotovoltaici per esigenze di autoconsumo, le coperture piane impermeabilizzate. Eventuali membrature strutturali o tamponamenti in calcestruzzo sono ammissibili solo se rivestiti esternamente con i materiali ammessi; sono comunque da privilegiare ove compatibili con le attività previste (con particolare cautela rispetto alle deiezioni animali, alle attività di macellazione e di preparazione alimentare) le strutture leggere in metallo e in legno e le opere di fondazione non permanenti, in vista della rimozione degli annessi in caso di mutamento o esaurimento dell'attività aziendale.

### **Recinzioni negli ambiti agricoli, naturalistici e pertinenze di edifici extraurbani**

9.9 Nelle zone comprese negli ambiti E e P, fatte salve le indicazioni più restrittive per gli ambiti EP, EN, PN e P contenute nel titolo VI delle norme del Piano delle Regole, sono ammesse solo recinzioni in rete metallica e metallica plastificata, sorrette da pali infissi nel terreno o dotati di plinto di fondazione. Nel caso le norme citate ammettano esclusivamente recinzioni non permanenti, sono ammesse solo le chiusure forestali mediante pali in legno infissi nel terreno e rete a maglia larga permeabili alla fauna minore. Fatte salve le recinzioni che affiancano un tratto di viabilità carrabile o campestre su cui sia indicato dalla tav. QC06A una visuale significativa, è comunque richiesta la schermatura della recinzione mediante siepe o filare alberato.

## 10 Aree rurali e naturalistiche

**10.1 Criteri di redazione e modalità di applicazione:** i criteri di gestione delle aree rurali e naturalistiche descritti ai punti seguenti indicano le modalità di conduzione delle aree rurali e naturali compresi negli ambiti E e P indicati dalla tav. PR03, per quanto concerne la sistemazione e il mantenimento degli elementi e delle aree non direttamente correlati alla produzione, nonché la modalità di conduzione degli stessi elementi del paesaggio, quali la vegetazione riparia, le aree umide, i percorsi campestri, che ricadano in altri ambiti definiti dalla Tav. PR03, se indicati nella tav. QC06A. Per le aree PA incluse nel Parco Adda Nord, questi indirizzi sono sostituiti dalla normativa di settore del Parco, di cui al titolo III del PTC del Parco e ai piani di settore Agricoltura, Boschi e Vegetazione Naturale, e Patrimonio Faunistico approvati dallo stesso Ente Parco. Tali criteri sono stati elaborati a partire dalle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord, in considerazione una parte preponderante del territorio comunale esterno al centro abitato è soggetta alla disciplina del parco, anche per effetto della proposta di ampliamento avanzata dal Documento di Piano (Azione N6). E' quindi opportuno che anche le altre aree extraurbane, considerate anche le esigenze di tutela della continuità della rete ecologica espresse dal PTCP di Lecco, e le esigenze e i criteri di tutela del paesaggio agrario e naturale espressi dalla D.G.R. 8/7562/2008 per tutto il territorio comunale, si applichino criteri simili, anche se ove necessario meno restrittivi.

Nei punti seguenti sono quindi indicati:

- ~~— in corsivo grassetto i criteri contenuti nel PTC Adda Nord che si applicano in tutti gli ambiti E definiti dalla Tav. PR03 e a tutti gli elementi del paesaggio descritti di seguito, come individuati nella tav. QC06A;~~
- ~~— in corsivo i criteri aggiuntivi introdotti dal P.G.T. di Verderio Superiore, applicati agli stessi ambiti ed elementi di cui al punto precedente.~~
- ~~— In stampatello normale i criteri applicabili solo agli ambiti P inclusi o da includere nel Parco Adda Nord.~~

### **Vegetazione non culturale e complessi boscati e vegetazionali**

10.2 DEFINIZIONE: La presente norma riguarda:

- a. i boschi, individuati ai sensi della LR 28 ottobre 2004 n. 27;
- b. le formazioni vegetazionali minori, le aree di rinnovazione spontanea della vegetazione, i filari, le siepi, la vegetazione delle zone umide;
- ~~c. gli alberi, singoli o in filare, in ambito urbano, ricadenti in proprietà pubbliche e private.~~

10.3. OBIETTIVI La norma di settore "complessi boscati e vegetazionali" è finalizzata alla conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio vegetazionale del Parco, attraverso una sua gestione razionale e consapevole. Gli interventi eseguiti devono essere finalizzati al raggiungimento della massima maturità e complessità strutturale delle formazioni vegetali e al raggiungimento dell'equilibrio tra vegetazione e ambiente (climax), favorendo il recupero delle specie autoctone e la diffusione delle specie tipiche locali, in armonia con gli aspetti faunistici ed idrogeologici presenti.

Tali formazioni devono essere mantenute, a cura dei proprietari o possessori o detentori, nel miglior stato di conservazione culturale.

10.4. INTERVENTI AMMISSIBILI:

Boschi: Sono definite attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale: i tagli di utilizzazione, gli

sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti.

Il taglio dei boschi cedui è consentito con il rispetto delle matricine e degli arbusti autoctoni, secondo le quantità previste dalle Norme Forestali Regionali, dal Piano di Indirizzo Forestale ~~e dal Piano di Settore Boschi e Vegetazione Naturale~~; nelle fustaie è consentito effettuare i soli tagli colturali volti a migliorare le condizioni vegetative del bosco e a garantire l'affermazione della rinnovazione naturale.

Boschi, siepi e filari: le attività selvicolturali nei boschi, lungo le siepi e i filari, devono essere realizzate in conformità alle Norme Forestali Regionali (R.R. n.5/2007), ~~al Piano di Settore Boschi e Vegetazione Naturale vigente~~ e al Piano di Indirizzo Forestale, nei quali vengono regolamentate in dettaglio modalità, tempistiche, limitazioni e deroghe consentite.

~~Le attività selvicolturali all'interno dell'area protetta sono subordinate alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente gestore. Tale autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, termine entro il quale può essere vietato l'intervento o possono essere impartite specifiche prescrizioni; il termine è ridotto a dieci giorni nel caso di opere o lavori di pronto intervento.~~

~~L'Ente Gestore del Parco, sentiti i Comuni interessati predispone il Piano di Indirizzo Forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali secondo i criteri provvisori approvati con d.g.r. n. 13899/2003, modificati dalla d.g.r. 675/2005, ed approva i Piani di Assestamento Forestale ai sensi della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27. Il Piano di Indirizzo Forestale sostituisce il piano attuativo di Settore Boschi, di cui all'articolo 20 della L.R. 86/1983.~~

Nelle fasce boscate gravate da servitù di elettrodotto, reti di pubblica utilità, opere idrauliche, viabilità pubblica e ferrovie, sono consentiti gli interventi di potatura delle chiome che interferiscono con gli impianti, il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza, definita in estensione al Titolo 3, Capo 6 delle Norme Forestali Regionali ed il taglio delle piante inclinate o instabili che pur esterne all'area di pertinenza potrebbero arrecare danno agli impianti. E' fatto obbligo, per i gestori di tali reti ed infrastrutture, di contrastare la diffusione delle specie alloctone, spesso associate alle aree sottoposte a tagli massicci, attraverso interventi di eradicazione e successiva piantumazione di vegetazione arbustiva autoctona, comunque in conformità alla normativa vigente in materia, L.R. 31 marzo 2008, n.10 e ss.mm.ii.

E' fatto obbligo di procedere al reimpianto di alberi e arbusti autoctoni in sostituzione di individui che, isolati, ~~in ambito boscato~~, lungo siepi e filari, ~~in parchi e giardini~~, debbano essere eliminati perché dichiarati deperienti, instabili, malati o morti. La sostituzione deve avvenire, secondo i criteri proposti:

- a. con specie autoctone, soprattutto in ambiti naturali e se non sussistano motivazioni di carattere storico/paesaggistico che giustificano, soprattutto in ~~parchi, giardini e filari~~, il reimpianto di specie ornamentali o esotiche per garantire il rispetto dei disegni originali;
- b. con la medesima specie, se autoctona;
- c. cambiando eventualmente specie o genere nel caso di infezioni di particolare gravità (es. cancro colorato del platano o grafiosi dell'olmo).

Il sesto di impianto scelto deve comunque dimostrarsi adeguato alle esigenze degli esemplari adulti e gli interventi devono essere effettuati nel rispetto dell'eventuale rinnovazione naturale presente, fatte salve le esigenze manutentive.

~~All'interno del Parco sono incentivati gli interventi volti a:~~



~~a. assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri peculiari dell'ambiente nonché favorire la riqualificazione dei sistemi boscati;~~

~~b. contenere la diffusione e, dove possibile, eradicare le specie esotiche (robinia) ed infestanti (ailanto, acero negundo, prugnolo tardivo, ecc.) sostituendole con specie autoctone locali, in conformità alla normativa vigente in materia, L.R. 31 marzo 2008, n.10 e ss.mm.ii..~~

~~L'Ente gestore del Parco coordina e promuove le iniziative per ottenere contributi ai sensi delle norme regionali, statali e comunitarie per la costituzione di nuovi boschi, grandi foreste di pianura e sistemi verdi multifunzionali, per procedere, secondo le indicazioni del piano di settore, al rimboschimento con specie autoctone locali, alla ricostituzione di boschi degradati, diradati o incendiati, alla conversione dei cedui in boschi di alto fusto, ai diradamenti opportuni, alle regolari opere colturali delle specie non infestanti e alla lotta ai parassiti delle piante, con priorità ai progetti di lotta biologica e integrata.~~

~~Sono consentiti, senza autorizzazione né denuncia all'Ente gestore del Parco, i seguenti interventi:~~

~~a. potature di formazione, di allevamento, di eliminazione di rami secchi o che creino situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante;~~

~~b. rimozione di piante malate e rami morti, la sostituzione di piante morte, ammalate o deperenti nei filari;~~

~~c. raccolta dei funghi e della flora minore, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia e da eventuale regolamento;~~

~~d. gli interventi colturali sulla vegetazione arbustiva al piede del filare.~~

#### 10.5. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Boschi: È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. Sono comunque vietati i tagli a raso. È vietata la sostituzione colturale a pioppicoltura o ad arboricoltura a rapido accrescimento, fatti salvi i casi di deroga previsti dal d.lgs. 227/01 e dalla d.g.r. 7/13900 dell'1 agosto 2003, con obbligo di compensazione.

Per le colture arboree a rapido accrescimento e per gli impianti di arboricoltura di pregio, anche in filari, si applicano le disposizioni del successivo punto ...

Gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria della viabilità agrosilvopastorale e le opere di sistemazione idraulico forestale sono soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del bosco e per la trasformazione d'uso del suolo, di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27, ed alle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

La trasformazione d'uso del bosco, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 28.10.2004 n. 27 e ss.mm.ii., è intesa quale intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale.

~~Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatta salva l'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, per il territorio di propria competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.~~

L'art. 4, comma 5 della Legge Regionale 28.10.2004 n. 27 e ss.mm.ii. individua i Piani di Indirizzo Forestale come lo strumento in cui definire le aree nelle quali autorizzare

la trasformazione, le modalità, i limiti per il rilascio delle autorizzazioni stesse e le tipologie di interventi compensativi possibili.

~~La d.g.r. 675/2005 e ss.mm.ii. prevede che, nelle more dell'approvazione del piano di indirizzo forestale, il Parco, in qualità di ente forestale, possa stabilire nelle presenti norme, criteri provvisori per meglio definire le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, la natura e l'ubicazione degli interventi compensativi.~~

In mancanza del piano di indirizzo forestale, ai sensi dell'art.4, comma 5 della Legge Regionale 28.10.2004 n. 27 e ss.mm.ii, è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto, salvo autorizzazione della provincia territorialmente competente, e parere del Parco, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:

- b. opere di pubblica utilità;
- c. viabilità agro-silvo-pastorale;
- d. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- e. ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- f. manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comporti incremento di volumetria e siano censiti dall'Agenzia del territorio.

~~Nel territorio del Parco Regionale la trasformazione dei boschi di pregio (querceeti, carpineeti, ontaneti) così come individuati nel Piano di Settore "Boschi e vegetazione" è autorizzata esclusivamente per:~~

- ~~a. opere di pubblica utilità;~~
- ~~b. viabilità agro-silvo-pastorale;~~
- ~~c. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti.~~

~~All'interno del territorio del Parco Naturale tale limitazione è estesa a tutte le tipologie forestali rilevabili.~~

Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono interventi compensativi a carico dei richiedenti, volti al miglioramento e alla riqualificazione di boschi esistenti, al rimboschimento o imboschimento di superfici non boscate, al riequilibrio idrogeologico, definiti ai sensi della DGR 8/675 del 21/09/2005 Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" e ss.mm.ii..